



COMUNE DI CAPRIE

REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE



Indice

TITOLO I:	ASPETTI GENERALI	6
articolo 1	<i>Finalità e campo di applicazione</i>	<i>6</i>
articolo 2	<i>Riferimenti normativi.....</i>	<i>6</i>
articolo 3	<i>Definizioni.....</i>	<i>6</i>
articolo 4	<i>Campagne di informazione.....</i>	<i>7</i>
articolo 5	<i>Esclusioni</i>	<i>8</i>
TITOLO II:	DISPOSIZIONI PER SORGENTI RUMOROSE	9
Capo 1	Generiche sorgenti sonore	9
articolo 6	<i>Campo di applicazione</i>	<i>9</i>
articolo 7	<i>Limiti previsti.....</i>	<i>9</i>
articolo 8	<i>Applicazione del criterio differenziale in presenza di più sorgenti disturbanti.....</i>	<i>9</i>
articolo 9	<i>Esclusioni</i>	<i>10</i>
Capo 2	Impianti tecnologici e sorgenti sonore interne degli edifici....	10
articolo 10	<i>Campo di applicazione</i>	<i>10</i>
articolo 11	<i>Disposizioni generali.....</i>	<i>10</i>
articolo 12	<i>Disposizioni per sorgenti ad uso comune.....</i>	<i>11</i>
articolo 13	<i>Disposizioni per sorgenti ad uso singolo</i>	<i>12</i>
Capo 3	Attività rumorose a carattere temporaneo	13
Sezione I	Aspetti generali	13
articolo 14	<i>Campo di applicazione</i>	<i>13</i>
articolo 15	<i>Generalità.....</i>	<i>13</i>
articolo 16	<i>Autorizzazioni</i>	<i>14</i>
articolo 17	<i>Limiti derogabili</i>	<i>15</i>
articolo 18	<i>Obblighi del titolare dell'autorizzazione</i>	<i>15</i>
articolo 19	<i>Revoche</i>	<i>16</i>
Sezione II	Spettacoli e manifestazioni	16
articolo 20	<i>Campo di applicazione</i>	<i>16</i>
articolo 21	<i>Autorizzazioni per spettacoli e manifestazioni</i>	<i>16</i>
articolo 22	<i>Localizzazione.....</i>	<i>17</i>
articolo 23	<i>Orari e durata</i>	<i>17</i>
articolo 24	<i>Livelli sonori e prescrizioni tecniche</i>	<i>18</i>
articolo 25	<i>Casi particolari.....</i>	<i>19</i>
articolo 26	<i>Commissione di vigilanza.....</i>	<i>19</i>
articolo 27	<i>Esclusioni</i>	<i>19</i>



Sezione III Cantieri	19
articolo 28 Campo di applicazione	19
articolo 29 Autorizzazioni per cantieri edili, stradali e industriali	20
articolo 30 Autorizzazioni per lavori edili in edifici esistenti	20
articolo 31 Livelli sonori e prescrizioni tecniche	21
articolo 32 Casi particolari.....	22
articolo 33 Emergenze	22
Sezione IV Altre attività rumorose temporanee	22
articolo 34 Campo di applicazione	22
articolo 35 Dehor.....	22
articolo 36 Manutenzione aree verdi e suolo pubblico	23
articolo 37 Spazzamento aree	24
articolo 38 Attività di igiene del suolo	24
articolo 39 Attività di escavazione, fuochi d'artificio per fini tecnici o agricoli ..	25
articolo 40 Attività agricole, forestali, venatorie.....	25
articolo 41 Livelli sonori.....	25
Capo 4 Infrastrutture di trasporto	25
articolo 42 Campo di applicazione	25
articolo 43 Infrastrutture di trasporto stradale	26
articolo 44 Infrastrutture di trasporto aereo	26
articolo 45 Disposizioni per specifiche sorgenti disturbanti	27
Capo 5 Particolari sorgenti rumorose	27
articolo 46 Campo di applicazione	27
articolo 47 Attività svolte nelle abitazioni.....	27
articolo 48 Attività all'aperto	28
articolo 49 Dispositivi di allarme o antifurto.....	28
articolo 50 Campane e simili.....	28
TITOLO III: PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO.....	29
Capo 1 Piano di Classificazione acustica	29
articolo 51 Piano di Classificazione Acustica	29
articolo 52 Modifiche del Piano	29
articolo 53 Verifica di Compatibilità	30
articolo 54 Revisioni del Piano.....	31
Capo 2 Approvazione strumenti urbanistici esecutivi, rilascio permessi e autorizzazioni	31
articolo 55 Valutazione Previsionale di Impatto Acustico	31
articolo 56 Valutazione Previsionale di Impatto Acustico Semplificata.....	33
articolo 57 Valutazione di Clima Acustico	33
articolo 58 Valutazione Previsionale dei Requisiti Acustici degli Edifici	35
articolo 59 Valutazione Conclusiva dei Requisiti Acustici degli Edifici	36



articolo 60	<i>Modalità di presentazione della documentazione</i>	36
articolo 61	<i>Verifica della documentazione</i>	37
articolo 62	<i>Mancata presentazione della documentazione</i>	37
TITOLO IV:	RISANAMENTO	38
Capo 1	Aspetti generali.....	38
	articolo 63 <i>I Piani di Risanamento Acustico</i>	38
Capo 2	Piani di Risanamento Acustico delle imprese	39
	Sezione I Aspetti generali	39
	articolo 64 <i>Piani di Risanamento Acustico delle imprese</i>	39
	Sezione II Risanamento a seguito di prima adozione, modifica o revisione del Piano di Classificazione Acustica	39
	articolo 65 <i>Campo di applicazione</i>	39
	articolo 66 <i>Verifica delle emissioni e Piano di Risanamento</i>	39
	articolo 67 <i>Contenuti ed oneri del Piano</i>	40
	articolo 68 <i>Modalità di presentazione e approvazione del Piano di Risanamento</i>	40
	articolo 69 <i>Verifiche</i>	40
	Sezione III Risanamento a seguito di attività di controllo	41
	articolo 70 <i>Campo di applicazione</i>	41
	articolo 71 <i>Piano di risanamento</i>	41
	articolo 72 <i>Contenuti e oneri del Piano</i>	41
	articolo 73 <i>Modalità di presentazione e approvazione del Piano</i>	42
Capo 3	Piani Comunali di Risanamento Acustico	42
	Sezione I Aspetti generali	42
	articolo 74 <i>Piani Comunali di Risanamento Acustico</i>	42
	Sezione II Casi di accostamento critico	42
	articolo 75 <i>Campo di applicazione</i>	42
	articolo 76 <i>Risanamento degli accostamenti critici</i>	43
	articolo 77 <i>Verifica e rispetto dei valori di attenzione</i>	43
	articolo 78 <i>Vincolo delle emissioni sonore</i>	43
	articolo 79 <i>Eliminazione degli accostamenti critici</i>	44
	Sezione III Superamento dei valori di attenzione	44
	articolo 80 <i>Campo di applicazione</i>	44
	articolo 81 <i>Verifica dei valori di attenzione</i>	44
	articolo 82 <i>Risanamento</i>	44
Capo 4	Piani degli interventi di Contenimento e Abbattimento del rumore dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture	46



Sezione I	Aspetti generali	46
articolo 83	<i>Piani degli interventi di Contenimento e Abbattimento del rumore</i>	46
Sezione I	Servizi e infrastrutture di competenza comunale	46
articolo 84	<i>Campo di applicazione</i>	46
articolo 85	<i>Oneri connessi al risanamento</i>	47
Sezione II	Servizi e infrastrutture di competenza non comunale	47
articolo 86	<i>Campo di applicazione</i>	47
articolo 87	<i>Recepimento, verifica e approvazione dei Piani</i>	47
TITOLO V:	CONTROLLI E SISTEMA SANZIONATORIO	48
Capo 1	Controlli	48
articolo 88	<i>Funzioni e competenze</i>	48
articolo 89	<i>Segnalazioni o esposti</i>	49
articolo 90	<i>Esclusioni</i>	49
Capo 2	Provvedimenti restrittivi	49
articolo 91	<i>Provvedimenti restrittivi</i>	49
Capo 3	Sanzioni	50
articolo 92	<i>Sanzioni</i>	50
articolo 93	<i>Esclusioni</i>	51
TITOLO VI:	DISPOSIZIONI FINALI	52
articolo 94	<i>Entrata in vigore</i>	52
articolo 95	<i>Abrogazioni e validità</i>	52
articolo 96	<i>Modifica e revisione</i>	52
APPENDICE:	VALORI LIMITE E TECNICHE DI MISURA	54



TITOLO I: ASPETTI GENERALI

articolo 1 Finalità e campo di applicazione

- comma 1 Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate alla prevenzione, alla tutela, alla pianificazione e al risanamento dell'ambiente esterno e abitativo dall'inquinamento acustico.
- comma 2 Il presente Regolamento dispone norme per l'attuazione, a livello comunale, di quanto stabilito dalla legislazione nazionale e regionale in materia di inquinamento acustico.

articolo 2 Riferimenti normativi

- comma 1 Il Regolamento è adottato dal Comune in ottemperanza di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera e) della Legge n.447 del 26 Ottobre 1995 "Legge Quadro sull'inquinamento acustico" e dall'articolo 5, comma 5 della Legge Regionale n.52 del 20 Ottobre 2000 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico".

articolo 3 Definizioni

- comma 1 Attività rumorosa: attività causa di introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo od alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramenti degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo, dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.
- comma 2 Ambiente abitativo, di cui all'articolo 2 comma 1 lettera b) della L.447/95: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al decreto legislativo n.277 del 15/08/91 e s.m.i., salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive.
- comma 3 Ricettore: qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo comprese le relative aree esterne di pertinenza, o ad attività lavorativa o ricreativa; aree naturalistiche vincolate, parchi pubblici e aree esterne destinate ad attività ricreative e allo svolgimento della vita sociale della collettività. Sono inoltre considerate ricettori le aree territoriali edificabili definite negli specifici decreti attuativi della L.447/95 e L.R.52/00.



- comma 4 Ricettore sensibile o sito sensibile: qualsiasi edificio, comprese le relative aree esterne di pertinenza, per il quale la quiete rappresenta un elemento fondamentale, come ad esempio strutture scolastiche, ospedaliere, case di cura o di riposo, etc.
- comma 5 Persone esposte al rumore: una o più persone all'interno o all'esterno dell'ambiente abitativo, potenzialmente soggette al disturbo causato da una qualsiasi attività rumorosa.
- comma 6 Sorgenti sonore fisse, di cui all'articolo 2 comma 1 lettera c) della L.447/95: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali e agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto persone e merci; gli autodromi, le piste motoristiche di prova, le aree adibite ad attività sportive e ricreative.
- comma 7 Sorgenti sonore mobili, di cui all'articolo 2 comma 1 lettera d) della L.447/95: tutte le sorgenti sonore non comprese nell'articolo 3 comma 6.
- comma 8 Attività temporanea o a carattere temporaneo: attività di durata limitata nel tempo, stagionale, provvisoria o ad ubicazione variabile o mobile.
- comma 9 Tecnico Competente in Acustica Ambientale: figura professionale cui è stato riconosciuto il possesso dei requisiti previsti dalla L.447/95 e dal D.P.C.M. del 31/03/98 "Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del Tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), e dell'art.2, commi 6, 7 e 8, della legge 26 ottobre 1995, n.447 «Legge quadro sull'inquinamento acustico»".

articolo 4 Campagne di informazione

- comma 1 In attesa che lo Stato predisponga, con decreto del ministro dell'Ambiente, le campagne di informazione del consumatore e di educazione scolastica di cui all'articolo 3 comma 1 lettera n) della L.447/95, il Comune organizza attività finalizzate all'informazione inerente le problematiche connesse all'inquinamento acustico.



articolo 5 *Esclusioni*

- comma 1 Sono escluse le problematiche inerenti l'esposizione al rumore per i lavoratori di cui al D.lgs.81/2008, gli aspetti legati al disturbo della quiete pubblica di cui all'articolo 659 del Codice Penale e gli aspetti inerenti la normale tollerabilità di cui all'articolo 844 del Codice Civile.



TITOLO II: DISPOSIZIONI PER SORGENTI RUMOROSE

Capo 1 Generiche sorgenti sonore

articolo 6 Campo di applicazione

comma 1 In questo Capo vengono regolamentate le generiche sorgenti sonore fisse e mobili.

articolo 7 Limiti previsti

comma 1 Ai sensi del D.P.C.M. 14/11/97 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”, le sorgenti sonore fisse sono tenute a rispettare i seguenti valori:

- lettera a) valori limite di emissione;
- lettera b) valori limite assoluti di immissione;
- lettera c) valori limite differenziali di immissione;
- lettera d) valori di attenzione;
- lettera e) valori di qualità.

comma 2 Ai sensi del D.P.C.M. 14/11/97, le sorgenti sonore mobili sono tenute a rispettare i seguenti valori:

- lettera a) valori limite assoluti di immissione;
- lettera b) valori limite differenziali di immissione;
- lettera c) valori di attenzione;
- lettera d) valori di qualità.

comma 3 Ai sensi del D.P.C.M. 14/11/97, i singoli macchinari costituenti le sorgenti sonore fisse e le sorgenti sonore mobili devono rispettare i valori limite di emissione eventualmente previsti dalle proprie norme di omologazione e certificazione.

comma 4 I valori di cui ai commi 1 e 2 e le relative tecniche di misura sono riportati in Appendice.

articolo 8 Applicazione del criterio differenziale in presenza di più sorgenti disturbanti

comma 1 Considerato che il criterio differenziale risulta applicabile unicamente ad una singola sorgente disturbante, il Comune, in aree caratterizzate dalla presenza di più sorgenti rumorose causa di disturbo, si riserva la facoltà di applicare tale criterio all'insieme delle sorgenti.



comma 2 Le tecniche di misura di cui al comma 1 sono riportate in Appendice.

articolo 9 Esclusioni

comma 1 Sono escluse da quanto regolamentato in questo Capo le seguenti tipologie di sorgenti sonore:

- lettera a) impianti tecnologici e sorgenti sonore interne agli edifici, regolamentati al Capo 2;
- lettera b) attività rumorose a carattere temporaneo, regolamentate al Capo 3;
- lettera c) infrastrutture di trasporto, regolamentate al Capo 4;
- lettera d) particolari sorgenti sonore, regolamentate al Capo 5.

Capo 2 Impianti tecnologici e sorgenti sonore interne degli edifici

articolo 10 Campo di applicazione

comma 1 In questo Capo vengono regolamentate le seguenti sorgenti sonore:

- lettera a) impianti tecnologici degli edifici, quali ad esempio impianti di riscaldamento, aerazione, refrigerazione, ventilazione e condizionamento, ascensori, scaldacqua, autoclavi, rubinetteria, scarichi idraulici, bagni, servizi igienici, etc;
- lettera b) sorgenti sonore interne agli edifici, quali ad esempio cancelli, portoni, serramenti, lavastoviglie, lavatrici, elettrodomestici, etc.

articolo 11 Disposizioni generali

comma 1 Gli impianti tecnologici e le sorgenti sonore interne di cui all'articolo 10 connessi con esigenze produttive, commerciali o professionali sono soggetti al rispetto dei valori limite differenziali di immissione. Vale inoltre quanto previsto all'articolo 8.

comma 2 Gli impianti tecnologici e le sorgenti sonore interne di cui all'articolo 10 sono soggetti al rispetto dei valori limite di emissione e dei valori limite assoluti di immissione.

comma 3 Gli impianti tecnologici e le sorgenti sonore interne di cui all'articolo 10 sono inoltre soggetti al rispetto di quanto disposto negli articoli seguenti.



articolo 12 Disposizioni per sorgenti ad uso comune

- comma 1 Sono considerate ad uso comune le sorgenti a servizio di più condomini e/o affittuari.
- comma 2 Gli impianti tecnologici di cui all'articolo 10 comma 1 lettera a) ad uso comune vengono regolamentati come riportato di seguito:
- lettera a) nel caso in cui il rumore immesso nell'ambiente abitativo disturbato proviene dall'interno dell'edificio, sono soggetti al rispetto dei limiti stabiliti dal D.P.C.M. 05/12/97 relativi al rumore prodotto dai servizi a funzionamento continuo e discontinuo riportati in Appendice. Tali valori si applicano anche se l'impianto non è a servizio dell'edificio in cui si verifica il disturbo;
 - lettera b) nel caso in cui il rumore immesso nell'ambiente abitativo disturbato proviene dall'esterno dell'edificio, sono soggetti al rispetto dei valori limite differenziali di immissione. Tali valori si applicano anche se l'impianto è a servizio dell'edificio in cui si verifica il disturbo; vale inoltre quanto previsto all'articolo 8.
- comma 3 I limiti previsti dal D.P.C.M. 05/12/97 di cui all'articolo 12 comma 2 lettera a) si applicano nei seguenti casi:
- lettera a) impianti installati successivamente all'entrata in vigore del D.P.C.M. 05/12/97;
 - lettera b) modifiche di impianti effettuate successivamente all'entrata in vigore del D.P.C.M. 05/12/97; il rispetto dei limiti riguarda solo la parte oggetto di modifica.
- comma 4 I limiti previsti dal D.P.C.M. 05/12/97 di cui all'articolo 12 comma 2 lettera a) non si applicano agli impianti installati antecedentemente all'entrata in vigore di tale decreto. Tuttavia, il Comune si riserva la facoltà di verificare il rispetto di tali valori limite e, eventualmente, di prescrivere l'adozione di soluzioni tecniche volte ad ottenere il rispetto della norma o, laddove non sussistano le condizioni di fattibilità tecnico-economica, la riduzione delle emissioni sonore.
- comma 5 Le sorgenti sonore interne di cui all'articolo 10 comma 1 lettera b) ad uso comune devono essere utilizzate adottando accorgimenti tali da garantire il minimo disturbo. Tali accorgimenti possono consistere in:
- lettera a) manutenzione finalizzata a preservare il normale funzionamento (ad esempio, nel caso di cancelli o portoni, oliatura cerniere per evitare cigolii, regolazione dei fine corsa, etc);



lettera b) massima attenzione nei comportamenti degli utilizzatori al fine di ridurre il rumore (ad esempio, nel caso di cancelli o portoni, chiudere con cura evitando inutili emissioni rumorose, etc).

comma 6 Qualora le disposizioni di cui al comma 5 non risultino sufficienti alla risoluzione delle problematiche riscontrate potranno essere considerati come parametri di valutazione, relativamente al caso specifico, i limiti del D.P.C.M. 05/12/97 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici” e/o i limiti differenziali di immissione .

articolo 13 Disposizioni per sorgenti ad uso singolo

comma 1 Sono considerate ad uso singolo le sorgenti a servizio di un unico condomino e/o affittuario.

comma 2 Gli impianti tecnologici e le sorgenti sonore interne di cui all’articolo 10, ad esclusione delle sorgenti di cui comma 5, ad uso singolo, qualora siano causa di disturbo, sono regolamentate come segue:

lettera a) devono cessare il funzionamento tra le ore 20,00 e le ore 08,30 se il rumore immesso nell’ambiente abitativo disturbato proviene dall’interno dell’edificio;

lettera b) devono cessare il funzionamento tra le ore 24,00 e le ore 08,30 se il rumore immesso nell’ambiente abitativo disturbato proviene dall’esterno dell’edificio.

comma 3 Quanto specificato al comma 2 si applica anche al disturbo causato dall’insieme di più sorgenti o impianti indipendenti.

comma 4 E’ escluso dal rispetto di quanto riportato nel comma 2 l’impianto idraulico dell’edificio nel suo complesso in quanto parte dell’impianto ad uso comune.

comma 5 Nel caso il disturbo sia causato da porte, portoni, cancelli, serrande, o altre sorgenti sonore simili, ad uso singolo, devono essere utilizzate adottando accorgimenti tali da garantire il minimo disturbo. Tali accorgimenti possono consistere in:

lettera a) manutenzione finalizzata a preservare il normale funzionamento (ad esempio, nel caso di cancelli o portoni, oliatura cerniere per evitare cigolii, regolazione dei fine corsa, etc);



lettera b) massima attenzione nei comportamenti degli utilizzatori al fine di ridurre il rumore (ad esempio, nel caso di cancelli o portoni, chiudere con cura evitando inutili emissioni rumorose, etc).

comma 6 Qualora le disposizioni di cui al comma 5 non risultino sufficienti alla risoluzione delle problematiche riscontrate potranno essere considerati come parametri di valutazione, relativamente al caso specifico, i limiti del D.P.C.M. 05/12/97 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici” e/o i limiti differenziali di immissione .

Capo 3 Attività rumorose a carattere temporaneo

Sezione I Aspetti generali

articolo 14 Campo di applicazione

comma 1 In questo Capo vengono regolamentati, ai sensi dell’articolo 6 comma 1 lettera h) della L.447/95 e degli articolo 5 comma 5 lettera c) e d) e articolo 9 della L.R.52/00, gli spettacoli e le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, nonché i cantieri e le attività che hanno carattere temporaneo, che possono originare rumore o comportano l’impiego di impianti rumorosi.

articolo 15 Generalità

comma 1 Le attività a carattere temporaneo che possono originare rumore di cui all’articolo 14 necessitano di specifica autorizzazione da parte del Comune a prescindere dai livelli di rumorosità prodotti. Nel caso in cui si preveda che le attività possano causare il superamento dei limiti di cui all’articolo 7, l’autorizzazione può essere rilasciata anche in deroga a tali limiti.

comma 2 L’autorizzazione può contenere l’indicazione di limitazioni temporali, limitazioni di livello sonoro e prescrizioni di natura tecnica, organizzativa e procedurale atte a ridurre al minimo il fastidio o il disturbo indotto alla popolazione.

comma 3 Il Comune può richiedere, ad integrazione delle domande di autorizzazione, la predisposizione di una valutazione tecnica redatta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale, anche nei casi in cui tale integrazione non è esplicitamente prevista.

comma 4 Il Comune può richiedere, nell’atto di autorizzazione o durante lo svolgimento dell’attività, che sia dato incarico ad un Tecnico Competente



in Acustica Ambientale di verificare il rispetto dei limiti prescritti attraverso opportuni rilievi fonometrici.

- comma 5 Il Comune, anche a seguito di sopralluogo da parte degli organi di controllo competenti, può comunque imporre nel corso dell'attività limitazioni di orario e l'adozione di accorgimenti al fine di ridurre l'inquinamento acustico.
- comma 6 Per i siti particolarmente critici, qualora si renda necessario, il Comune conserva un registro delle deroghe rilasciate, anche al fine di motivare eventuali prescrizioni, dinieghi o revoche.
- comma 7 L'autorizzazione in deroga richiesta in prossimità di aree di Classe I del Piano di Classificazione Acustica, caratterizzate dalla presenza di strutture scolastiche (limitatamente l'orario di svolgimento dell'attività didattica) e ospedaliere, case di riposo o altri ricettori sensibili, può essere soggetta a specifiche prescrizioni ai fini di una maggiore tutela.

articolo 16 Autorizzazioni

- comma 1 Le attività a carattere temporaneo di cui all'articolo 14 che rispettano o meno i limiti di cui all'articolo 7, qualora vengano svolte in assenza di persone esposte al rumore, si intendono autorizzate senza esplicita richiesta e senza alcun tipo di prescrizione di durata, orario, etc.
- comma 2 Le attività a carattere temporaneo di cui all'articolo 14 che rispettano o meno i limiti di cui all'articolo 7, qualora vengano svolte in presenza di persone esposte al rumore, vengono autorizzate secondo le disposizioni riportate nelle Sezioni successive, a seconda del tipo di attività.
- comma 3 Le autorizzazioni per le attività a carattere temporaneo di cui all'articolo 14 possono essere rilasciate:
- lettera a) senza esplicita richiesta: attraverso disposizioni specifiche contenute nel presente Regolamento;
 - lettera b) a seguito di richiesta sottoscritta da parte del proponente;
 - lettera c) a seguito di richiesta sottoscritta da parte del proponente e da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale, integrata da una valutazione tecnica eventualmente redatta nel rispetto dei criteri regionali di cui all'articolo 55 comma 2.
- comma 4 Le richieste di cui al comma 3 lettere b) e c) devono essere presentate presso il Comune almeno 15 giorni lavorativi prima dell'inizio dell'attività.



comma 5 Le richieste di cui al comma 3 lettere b) e c) si intendono approvate in caso di mancata risposta del Comune entro 15 giorni lavorativi dalla data di presentazione della stessa.

articolo 17 Limiti derogabili

comma 1 I limiti derogabili sono quelli previsti per le generiche sorgenti sonore di cui all'articolo 7.

comma 2 L'autorizzazione in deroga esclude sempre l'applicazione dei limiti differenziali di immissione. In casi particolari, ad esempio nel caso in cui il rumore immesso nell'ambiente abitativo potenzialmente disturbato provenga dall'interno dell'edificio, sarà possibile imporre specifiche limitazioni al livello differenziale di immissione, anche stabilendo valori limite differenti da quelli previsti dalla normativa.

comma 3 L'autorizzazione in deroga esclude sempre l'applicazione dei fattori correttivi del rumore ambientale qualora previsti dalla normativa.

articolo 18 Obblighi del titolare dell'autorizzazione

comma 1 Il titolare dell'autorizzazione deve adottare in ogni fase temporale tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali al fine di ridurre al minimo l'emissione sonora delle sorgenti rumorose utilizzate e minimizzare l'impatto acustico prodotto.

comma 2 Il titolare dell'autorizzazione deve inoltre adottare tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali al fine di prevenire la possibilità di segnalazioni, esposti o lamenti; a tal fine può risultare indispensabile l'informazione sulla durata delle attività rumorose, anche per mezzo di pannelli informativi.

comma 3 Il titolare dell'autorizzazione, quando informato direttamente dalla popolazione di una situazione di disagio o disturbo, deve ricercare soluzioni tecniche di tipo pratico finalizzate alla mitigazione del disturbo lamentato.

comma 4 Il titolare dell'autorizzazione deve informare circa il contenuto dell'autorizzazione tutti i soggetti coinvolti nell'attività (lavoratori, operai, dj, concertisti, etc).



articolo 19 *Revoche*

- comma 1 Qualsiasi autorizzazione, rilasciata a seguito di istanza o prevista da specifiche disposizioni regolamentari, può essere revocata in caso di non rispetto dei criteri stabiliti.
- comma 2 Qualsiasi autorizzazione può inoltre essere revocata qualora sussistano condizioni di grave disturbo della popolazione, o qualora emergano problematiche non previste al momento del rilascio dell'autorizzazione.

Sezione II Spettacoli e manifestazioni

articolo 20 *Campo di applicazione*

- comma 1 In questa Sezione vengono regolamentate le attività elencate di seguito, in modo non esaustivo:
- lettera a) carri allegorici, processioni, bande musicali in marcia, pubblicità sonora su veicoli, ecc;
 - lettera b) attività di intrattenimento, concerti, serate musicali, feste, balli, discoteche estive, cinema e teatri all'aperto, circhi e luna park, feste popolari, "notte bianca", fuochi d'artificio, eventi sportivi, mercati, fiere, piano-bar, poli attrattivi di persone, ecc.

articolo 21 *Autorizzazioni per spettacoli e manifestazioni*

- comma 1 Le attività di cui all'articolo 20 comma 1 lettera a) sono regolamentate come riportato di seguito:
- lettera a) le attività che si svolgono tra le ore 09,00 e le ore 24,00, si intendono autorizzate, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 7, senza che venga fatta esplicita richiesta;
 - lettera b) le attività che si svolgono in periodi diversi da tale fascia oraria vengono autorizzate a seguito di richiesta al Comune di cui all'articolo 16 comma 3 lettera b), anche se non viene previsto il superamento dei limiti succitati, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 16.
- comma 2 Le attività di cui all'articolo 20 comma 1 lettera b) da svolgersi all'aperto o in locali coperti ma privi di una delle pareti di delimitazione con l'esterno, sono regolamentate come riportato di seguito:
- lettera a) le attività con sorgenti rumorose di tipo domestico che si svolgono tra le ore 09,00 e le ore 24,00, nei siti di cui all'articolo 22 comma 1, si intendono autorizzate, anche in



deroga ai limiti di cui all'articolo 7, senza che venga fatta esplicita richiesta;

lettera b) le attività diverse da quelle della lettera precedente vengono autorizzate a seguito di richiesta di cui all'articolo 16 comma 3 lettera b), anche se non viene previsto il superamento dei limiti succitati, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 16.

Nelle condizioni in cui il rumore immesso nell'ambiente abitativo potenzialmente disturbato provenga dall'interno dell'edificio, vale inoltre quanto disposto al comma 3, anche se riferito ad altre tipologie di attività.

comma 3 Le attività di cui all'articolo 20 comma 1 lettera b) esercitate in modo occasionale a supporto dell'attività principale licenziata presso pubblici esercizi o presso sedi di circoli, associazioni e quant'altro, da svolgersi all'interno di un edificio in cui vi sono persone esposte al rumore, vengono autorizzate a seguito di richiesta di cui all'articolo 16 comma 3 lettera b), anche se non viene previsto il superamento dei limiti di cui all'articolo 7. Nelle condizioni in cui il rumore immesso nell'ambiente abitativo potenzialmente disturbato provenga dall'esterno dell'edificio, vale inoltre quanto disposto al comma 2, anche se riferito ad altre tipologie di attività.

comma 4 Qualora in un sito di cui al comma 3 si sia già verificato un esposto per disturbo, il rilascio dell'autorizzazione deve avvenire a seguito di richiesta integrata da valutazione tecnica di cui all'articolo 16 comma 3 lettera c).

articolo 22 Localizzazione

comma 1 Le attività di cui all'articolo 20 comma 1 lettera b), per le quali sia previsto il superamento dei limiti di cui all'articolo 7, devono svolgersi preferenzialmente nei siti individuati secondo i criteri della D.G.R. 06/08/2001, n.85–3802 “Linee guida regionali per la classificazione acustica del territorio” ed indicati in apposito elenco allegato al Piano di Classificazione Acustica comunale.

comma 2 L'elenco di cui al comma 1 può essere modificato con atto del Consiglio Comunale entro il mese di febbraio di ogni anno e avrà validità dalla data di esecutività della relativa deliberazione.

articolo 23 Orari e durata

comma 1 Lo svolgimento delle attività temporanee di cui all'articolo 20, quando in deroga al rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore, può essere autorizzato dalle ore 09,00 alle ore 04,00.



- comma 2 In ogni sito destinato a manifestazioni rumorose temporanee, compreso nell'elenco di cui all'articolo 22 comma 1, possono essere autorizzate al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore una o più delle attività di cui all'articolo 20 comma 1 lettera b), per un massimo di 15 giorni complessivi nell'arco dell'anno solare, anche non consecutivi.
- comma 3 In ogni sito non compreso nell'elenco di cui all'articolo 22 comma 1, possono essere autorizzate al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore una o più delle attività di cui all'articolo 20 comma 1 lettera b), per un massimo di 90 giorni complessivi nell'arco dell'anno solare, anche non consecutivi.
- comma 4 Le generiche attività di cui all'articolo 20 comma 1 lettera b) esercitate in modo occasionale a supporto dell'attività principale licenziata presso pubblici esercizi o presso sedi di circoli, associazioni e quant'altro, possono essere autorizzate al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore per un massimo di 25 giorni complessivi nell'arco dell'anno solare, anche non consecutivi.
- comma 5 Nel caso in cui in un sito venga autorizzata una manifestazione caratterizzata dal superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore per più di 20 giorni consecutivi, per i successivi 60 giorni non potranno essere concesse ulteriori autorizzazioni in deroga relative allo stesso sito.
- comma 6 Le attività di cui all'articolo 20 comma 1 lettera b) per le quali è previsto il superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore per più di 20 giorni complessivi nell'arco dell'anno solare devono organizzare il proprio calendario in modo che tale superamento riguardi al massimo 03 giorni ogni settimana.

articolo 24 *Livelli sonori e prescrizioni tecniche*

- comma 1 Il limite massimo di immissione sonora autorizzabile in deroga è di 20 dB(A), riferito al livello equivalente misurato su un tempo di osservazione di 15 minuti, da verificarsi in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore secondo le modalità descritte nel D.M.A. 16/03/98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico". Nel caso in cui il rumore immesso nell'ambiente abitativo potenzialmente disturbato provenga dall'interno dell'edificio vale quanto previsto all'articolo 17 comma 2.
- comma 2 Per le manifestazioni di cui all'articolo 20 comma 1 lettera b), il limite di immissione può essere elevato fino ad un massimo di 40 dB(A) su 180



minuti nel caso di istanza di autorizzazione in deroga di cui all'articolo 16 comma 3 lettera c).

articolo 25 Casi particolari

- comma 1 Lo svolgimento della attività di cui all'articolo 20 con disposizioni differenti da quanto stabilito negli articoli precedenti può essere autorizzato previa Delibera della Giunta Comunale.
- comma 2 Per eventi particolari o manifestazioni speciali come le feste patronali o "notte bianca", è prevista la possibilità, previa Delibera della Giunta Comunale, di autorizzare l'insieme delle attività con deroga generale senza specifica richiesta dei soggetti interessati dalle manifestazioni.

articolo 26 Commissione di vigilanza

- comma 1 La commissione di vigilanza, istituita ai sensi del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza n.773 del 18 giugno 1931 approvato con regio decreto n.635 del 6 maggio 1940, e modificato dall'articolo 4 del D.P.R. n.311 del 28/05/01, tiene conto, nell'espressione del proprio parere relativamente agli aspetti acustici, di quanto indicato nel presente Regolamento.

articolo 27 Esclusioni

- comma 1 Le attività di cui all'articolo 20 autorizzate secondo quanto disposto dal presente Regolamento non sono soggette alle disposizioni previste dal D.P.C.M. 16/04/99 n.215 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo" così come stabilito dall'articolo 1 comma 2 del decreto stesso.
- comma 2 Le autorizzazioni concernenti gli autodromi, le piste motoristiche di prova e per attività sportive sono rilasciate secondo le modalità previste dal D.P.C.M. 03/04/2001 n.304 "Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'articolo 11 della legge 26 novembre 1995, n.447".

Sezione III Cantieri

articolo 28 Campo di applicazione

- comma 1 In questo articolo vengono regolamentate le attività elencate di seguito, in modo non esaustivo:



lettera a) cantieri edili, stradali o industriali anche collegati ad opere per cui è necessaria la valutazione previsionale di impatto acustico;

lettera b) lavori edili in edifici esistenti, anche effettuati in proprio, per la ristrutturazione di locali a qualunque scopo destinati.

articolo 29 Autorizzazioni per cantieri edili, stradali e industriali

comma 1 Le generiche attività di qualsiasi durata di cui all'articolo 28 comma 1 lettera a) si intendono autorizzate senza che venga fatta esplicita richiesta qualora rispettino i limiti di cui all'articolo 7.

comma 2 Le generiche attività di cui all'articolo 28 comma 1 lettera a) per le quali la normativa non prevede la valutazione previsionale di impatto acustico, possono essere autorizzate in deroga ai limiti di cui all'articolo 7 a seguito di richiesta di cui all'articolo 16 comma 3 lettera b).

comma 3 Le generiche attività di cui all'articolo 28 comma 1 lettera a), per le quali la normativa prevede la valutazione previsionale di impatto acustico, vengono autorizzate a seguito di richiesta integrata da valutazione tecnica di cui all'articolo 16 comma 3 lettera c), anche se non viene previsto il superamento dei limiti di cui all'articolo 7.

articolo 30 Autorizzazioni per lavori edili in edifici esistenti

comma 1 I lavori edili di cui all'articolo 28 comma 1 lettera b), nel caso in cui il rumore immesso nell'ambiente abitativo potenzialmente disturbato provenga dall'interno dell'edificio, sono regolamentate come riportato di seguito:

lettera a) le attività che si svolgono tra le ore 08,00 e le ore 19,00 dal lunedì al sabato e tra le ore 9,00 e le ore 19,00 la domenica, si intendono autorizzate, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 7, senza che venga fatta esplicita richiesta;

lettera b) le attività che si svolgono in periodi diversi da tali fasce orarie vengono autorizzate a seguito di richiesta di cui all'articolo 16 comma 3 lettera b), anche se non viene previsto il superamento dei limiti succitati.

comma 2 I lavori edili di cui all'articolo 28 comma 1 lettera b), nel caso in cui il rumore immesso nell'ambiente abitativo potenzialmente disturbato provenga dall'esterno dell'edificio, sono regolamentate come riportato di seguito:



lettera a) le attività che si svolgono tra le ore 08,00 e le ore 19,00 dal lunedì al sabato e tra le ore 9,00 e le ore 19,00 la domenica, si intendono autorizzate anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 7, senza che venga fatta esplicita richiesta;

lettera b) le attività che si svolgono in periodi diversi da tali fasce orarie vengono autorizzate a seguito di richiesta di cui all'articolo 16 comma 3 lettera b), anche se non viene previsto il superamento dei limiti succitati.

comma 3 I lavori edili di cui all'articolo 28 comma 1 lettera b), per i quali la normativa prevede la valutazione previsionale di impatto acustico, vengono autorizzati a seguito di richiesta integrata da valutazione tecnica di cui all'articolo 16 comma 3 lettera c), anche se non viene previsto il superamento dei limiti di cui all'articolo 7.

articolo 31 Livelli sonori e prescrizioni tecniche

comma 1 Per le attività di cantiere di cui all'articolo 28 comma 1 lettera a) i limiti massimi di immissione sonora autorizzabili in deroga, da verificarsi in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, secondo le modalità descritte nel D.M.A. 16/03/98, sono indicati in funzione della fascia oraria e del giorno della settimana nel seguente schema:

Giorno della settimana	Fascia oraria	Livello sonoro (dB(A))	Durata rilievo
dal Lunedì al Sabato	08,00-19,00	55	10 minuti

Domenica	09,00-19,00	50	10 minuti

...

comma 2 I lavori edili di cui all'articolo 30 comma 1 lettera a) non sono soggetti a limiti specifici di immissione sonora, fermo restando quanto previsto all'articolo 15 comma 5.



- comma 3 Per i lavori edili di cui all'articolo 30 comma 1 lettera b) eventuali limiti di immissione sonora potranno essere specificati nell'atto di autorizzazione eventualmente rilasciato a seguito di specifica richiesta.

articolo 32 Casi particolari

- comma 1 Lo svolgimento della attività di cui all'articolo 28 con disposizioni differenti da quanto stabilito negli articoli precedenti può essere autorizzato previa Delibera della Giunta Comunale.

articolo 33 Emergenze

- comma 1 I cantieri edili, stradali o industriali attivati per il pronto intervento sul suolo pubblico e per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici in rete (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, etc), si intendono autorizzate anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 7, limitatamente al periodo necessario per l'intervento d'emergenza e senza alcun tipo di prescrizione di orari, livelli sonori, etc.

Sezione IV Altre attività rumorose temporanee

articolo 34 Campo di applicazione

- comma 1 In questa Sezione vengono regolamentate le attività rumorose che hanno carattere temporaneo o assimilabili che possono originare rumore o comportano l'impiego di impianti rumorosi.
- comma 2 Le attività di cui al comma 1 vengono elencate di seguito, in modo non esaustivo:
- lettera a) dehor con o senza diffusione sonora;
 - lettera b) manutenzione di aree verdi pubbliche o private e manutenzione del suolo pubblico;
 - lettera c) spazzamento aree, igiene del suolo, spazzamento strade, raccolta e compattamento dei rifiuti solidi urbani;
 - lettera d) attività di escavazione e/o trattamento di inerti, fuochi d'artificio per fini tecnici o agricoli (cannoncini spaventapasseri, antigrandine, cannoni valanghe) e simili;
 - lettera e) attività agricole, forestali, a bosco, attività venatoria;

articolo 35 Dehor

- comma 1 Le attività di cui all'articolo 34 comma 2 lettera a), sono regolamentate come riportato di seguito:



- lettera a) se su suolo pubblico (o privato con servitù di uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici) senza diffusione musicale si intendono autorizzate, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 7, senza che venga fatta esplicita richiesta;
- lettera b) se su suolo pubblico (o privato con servitù di uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici) con diffusione musicale vengono autorizzate a seguito di richiesta di cui all'articolo 16 comma 3 lettera b), anche se non viene previsto il superamento dei limiti di cui all'articolo 7;
- lettera c) se all'interno di cortili condominiali, anche senza diffusione musicale, si intendono autorizzate non in deroga, senza esplicita richiesta, e pertanto sono soggette ai limiti di cui all'articolo 7.

articolo 36 *Manutenzione aree verdi e suolo pubblico*

- comma 1 Le attività di manutenzione di aree verdi pubbliche e del suolo pubblico per le opere di pronto intervento (taglio erba, potatura, etc) di cui all'articolo 34 comma 2 lettera b), anche svolte da imprese appaltatrici, effettuate con macchinari rumorosi (quali macchine da giardinaggio elettriche o con motore a scoppio, etc), da svolgersi in zone in cui vi sono persone esposte al rumore, sono regolamentate come riportato di seguito:
- lettera a) le attività che si svolgono tra le ore 08,00 e le ore 18,00, si intendono autorizzate anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 7, senza che venga fatta esplicita richiesta;
 - lettera b) le attività che si svolgono in periodi diversi da tali fasce orarie vengono autorizzate a seguito di richiesta di cui all'articolo 16 comma 3 lettera b), anche se non viene previsto il superamento dei limiti succitati.
- comma 2 Le attività di manutenzione di aree verdi private (taglio erba, potatura, etc) di cui all'articolo 34 comma 2 lettera b), anche svolte da imprese, effettuate con macchinari rumorosi (macchine da giardinaggio elettriche o con motore a scoppio, etc), da svolgersi in zone in cui vi sono persone esposte al rumore, vengono regolamentate come riportato di seguito:
- lettera a) le attività che si svolgono tra le ore 09,00 e le ore 18,00, si intendono autorizzate anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 7, se applicabili, senza che venga fatta esplicita richiesta;
 - lettera b) le attività che si svolgono in periodi diversi da tali fasce orarie vengono autorizzate a seguito di richiesta di cui all'articolo 16 comma 3 lettera b), anche se non viene previsto il superamento dei limiti succitati.



articolo 37 Spazzamento aree

- comma 1 Le attività di spazzamento aree di cui all'articolo 34 comma 2 lettera c), anche svolte da imprese appaltatrici, effettuate con macchinari rumorosi da svolgersi in zone in cui vi sono ricettori, vengono regolamentate come riportato di seguito:
- lettera a) le attività che si svolgono tra le ore 08,00 e le ore 21,00, si intendono autorizzate anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 7, se applicabili, senza che venga fatta esplicita richiesta.
 - lettera b) le attività che si svolgono in periodi diversi da tali fasce orarie vengono autorizzate a seguito di richiesta di cui all'articolo 16 comma 3 lettera b), anche se non viene previsto il superamento dei limiti succitati.
- comma 2 Qualora le attività di cui al comma 1 siano appaltate, l'azienda che stipula il contratto di servizio per le attività di spazzamento aree è tenuta a comunicare, su richiesta, le azioni di contenimento e gli accorgimenti organizzativi, procedurali e tecnologici finalizzati a minimizzare il disturbo, perseguendo l'obiettivo di un progressivo miglioramento della qualità acustica, anche predisponendo un piano di intervento con aggiornamento annuale da sottoporre alla valutazione della Giunta Comunale.

articolo 38 Attività di igiene del suolo

- comma 1 Le attività di igiene del suolo, spazzamento strade, raccolta e compattamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'articolo 34 comma 2 lettera c), anche svolte da imprese appaltatrici, effettuate con macchinari rumorosi, possono svolgersi in qualsiasi orario e si intendono autorizzate anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 7, senza che venga fatta esplicita richiesta.
- comma 2 Qualora le attività di cui al comma 1 siano appaltate, l'azienda che stipula il contratto di servizio per le attività di raccolta rifiuti e/o spazzamento strade è tenuta a comunicare, su richiesta, le azioni di contenimento e gli accorgimenti organizzativi, procedurali e tecnologici finalizzati a minimizzare il disturbo, perseguendo l'obiettivo di un progressivo miglioramento della qualità acustica, anche predisponendo un piano di intervento con aggiornamento annuale da sottoporre alla valutazione della Giunta Comunale.



- comma 3 Sono escluse dalla regolamentazione del presente articolo le attività svolte in discarica in quanto non ritenute attività temporanee. Tali attività sono regolamentate al Capo 1.

articolo 39 *Attività di escavazione, fuochi d'artificio per fini tecnici o agricoli*

- comma 1 Le attività svolte nelle attività di escavazione e/o trattamento di inerti, fuochi d'artificio per fini tecnici o agricoli (cannoncini spaventapasseri, antigrandine, cannoni valanghe) e simili di cui all'articolo 34 comma 2 lettera d), se a carattere temporaneo, possono essere autorizzate a seguito di richiesta al Comune, qualora venga previsto il superamento dei limiti di cui all'articolo 7; si intendono autorizzate senza che venga fatta esplicita richiesta qualora rispettino i limiti succitati. Il tipo di richiesta da presentare verrà specificato a seguito di istruttoria in relazione alla tipologia di attività oggetto di autorizzazione in deroga.

articolo 40 *Attività agricole, forestali, venatorie*

- comma 1 Le attività agricole, forestali, e a bosco non industriali e l'attività venatoria di cui all'articolo 34 comma 2 lettera e), se a carattere temporaneo, si intendono autorizzate anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 7, se applicabili, senza che venga fatta esplicita richiesta. Tuttavia, devono essere adottati tutti gli accorgimenti al fine di evitare disturbo ad eventuali persone esposte al rumore.

articolo 41 *Livelli sonori*

- comma 1 Le attività di cui all'articolo 34 autorizzabili senza esplicita richiesta non sono soggette a limiti specifici di immissione sonora, fermo restando quanto previsto all'articolo 15 comma 5.
- comma 2 Le attività di cui all'articolo 34 autorizzabili a seguito di specifica richiesta sono soggette ai limiti di immissione sonora eventualmente previsti dall'autorizzazione stessa.

Capo 4 **Infrastrutture di trasporto**

articolo 42 *Campo di applicazione*

- comma 1 In questo Capo viene regolamentato l'inquinamento acustico avente origine dal traffico veicolare, ferroviario ed aereo.



- comma 2 In questo Capo vengono altresì regolamentate specifiche sorgenti disturbanti connesse con le infrastrutture di trasporto di cui al comma 1 non esplicitamente disciplinate dalla normativa, quali ad esempio:
- lettera a) rumore dei dossi artificiali o attraversamenti pedonali anche in pavé;
 - lettera b) rumore dovuto a tombini, grate di scolo, buche o manto stradale dissestato;
 - lettera c) accensione motori di autobus o pullman in deposito negli stabilimenti;
 - lettera d) posizione fermate o capolinea;
 - lettera e) stridio o cigolio di convogli ferroviari o tram;
 - lettera f) diffusione sonora con megafoni per avvisi di servizio o per gli utenti nelle stazioni o scali ferroviari;
 - lettera g) rumore con componente tonale dei trasformatori delle sottostazioni elettriche delle ferrovie o simili;
 - lettera h) dispositivi acustici dei passaggi a livello.

articolo 43 Infrastrutture di trasporto stradale

- comma 1 La regolamentazione delle infrastrutture di trasporto stradale è quella disposta dal D.P.R. n.142 del 30/03/04 “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell’articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n.447”.
- comma 2 Il Comune, tenendo conto della classificazione delle strade, recepisce i valori limite di immissione previsti dal D.P.R.142/04 per le strade di tipo “A”, “B”, “C” e “D” e assegna, nei casi di competenza, i valori limite di immissione per le strade di tipo “E” ed “F”, integrando quanto già predisposto con l’adozione del Piano di Classificazione Acustica .
- comma 3 I valori limite per le infrastrutture di trasporto stradale di cui al comma 2 vengono riportati in Appendice.
- comma 4 Ai sensi dell’articolo 6 comma 1 lettera f) della L.447/95 e dell’articolo 5 comma 5 lettera a) della L.R.52/00, per ciò che concerne la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai singoli veicoli, nonché lo stato manutentivo e la conduzione dei veicoli stessi, il contenimento è attuato tramite il controllo del rispetto delle indicazioni e prescrizioni di cui al D.lgs. n.285 del 30/04/92 “Nuovo Codice della Strada”.

articolo 44 Infrastrutture di trasporto aereo

- comma 1 I voli di emergenza e relativi decolli e atterraggi fuori dagli aeroporti, eliporti o aviosuperfici, si intendono sempre autorizzati anche in deroga ai



limiti di cui all'articolo 7, senza alcun tipo di prescrizione di orari, livelli sonori, etc.

articolo 45 *Disposizioni per specifiche sorgenti disturbanti*

- comma 1 Qualora le sorgenti di cui all'articolo 42 comma 2 siano causa di fastidio o disturbo le società e gli enti gestori, compreso il Comune, devono attivarsi al fine di individuare le risoluzioni di natura tecnica, organizzativa e procedurale atte ad eliminare o ridurre al minimo il disturbo lamentato, anche se non esplicitamente previsto dalla normativa.

Capo 5 Particolari sorgenti rumorose

articolo 46 *Campo di applicazione*

- comma 1 In questo Capo vengono regolamentate particolari sorgenti rumorose o attività che comportano l'impiego di impianti rumorosi e che si svolgono al chiuso o all'aperto, o in locali coperti ma privi di una delle pareti di delimitazione con l'esterno.
- comma 2 Le sorgenti sonore e le attività relative al presente articolo sono elencate di seguito, in modo non esaustivo:
- lettera a) attività svolte nelle abitazioni;
 - lettera b) attività svolte all'aperto;
 - lettera c) dispositivi di allarme o antifurto;
 - lettera d) campane e simili.

articolo 47 *Attività svolte nelle abitazioni*

- comma 1 Le attività svolte a fini privati nella abitazioni, quali l'uso di apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica, nonché di apparecchi radiofonici e televisivi, devono essere svolte contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro livelli tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini.
- comma 2 Le attività svolte a fini privati nella abitazioni con elettrodomestici diversi da quelli di cui al comma 1 è regolamentato al Capo 2.



- comma 3 Le attività svolte a fini privati nelle abitazioni, quali l'uso di strumenti musicali ed eventuali impianti elettroacustici annessi, è consentito dalle ore 10,00 alle ore 20,00, previa adozione di tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini; nessuna limitazione è prevista se l'attività non determina disturbo al vicinato o se viene eseguita la totale insonorizzazione del locale in cui avviene l'attività.

articolo 48 Attività all'aperto

- comma 1 Le attività all'aperto, quali traslochi, carico-scarico merci, rifornimenti con mezzi pesanti, camion-frigo in sosta a motore acceso, modellismo con apparecchi a motore a scoppio, svolte su suolo pubblico non devono recare in alcun modo molestie o disturbo.
- comma 2 I gestori di locali pubblici o esercizi commerciali o autolavaggi sono tenuti ad attivare procedure affinché eventuali schiamazzi non avvengano nelle vicinanze dei locali o aree in gestione.

articolo 49 Dispositivi di allarme o antifurto

- comma 1 I dispositivi acustici di allarme o antifurto installati sui veicoli, fermo restando quanto prescritto in proposito dal Codice della Strada, devono essere regolati affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve superare la durata complessiva di 10 minuti, ancorché sia intermittente.
- comma 2 I dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, oltre a rispettare i limiti fissati dalle disposizioni vigenti, devono essere regolati affinché il segnale acustico non superi la durata di quindici minuti primi, ai sensi del punto 8 dell'Allegato B del D.P.C.M. 01/03/91 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno".

articolo 50 Campane e simili

- comma 1 Le campane, megafoni o impianti elettroacustici per le attività di culto o per segnalazione oraria devono limitare i periodi di funzionamento in relazione all'eventuale disturbo arrecato alla popolazione residente. La risoluzione delle problematiche di disturbo deve essere ricercata con accordi tra le parti interessate.



TITOLO III: PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Capo 1 Piano di Classificazione acustica

articolo 51 Piano di Classificazione Acustica

- comma 1 Il Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale viene predisposto e adottato ai sensi dell'articolo 6 della L.447/95 e dell'articolo 6 della L.R.52/00.
- comma 2 Il Piano di Classificazione Acustica suddivide il territorio comunale in zone omogenee dal punto di vista della classe acustica. Le classi acustiche vengono riportate in Appendice.
- comma 3 Il Piano di Classificazione Acustica definisce inoltre le fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto e le aree destinate a manifestazioni a carattere temporaneo o mobile oppure all'aperto.
- comma 4 Ai sensi del D.P.C.M. 14/11/97, per ciascuna classe acustica di cui al comma 2, sono definiti i valori limite di emissione, i valori limite assoluti di immissione, i valori di attenzione e i valori di qualità, riportati in Appendice.
- comma 5 Il Piano di Classificazione Acustica integra gli strumenti urbanistici vigenti.

articolo 52 Modifiche del Piano

- comma 1 Si definisce "modifica" del Piano di Classificazione Acustica ogni variazione della suddivisione del territorio comunale di cui all'articolo 51 comma 2 indipendente da strumenti urbanistici o da piani e programmi di cui all'articolo 53 comma 3.
- comma 2 Le modifiche del Piano di Classificazione Acustica devono rispettare i criteri definiti nella D.G.R. n.85-3802 del 06/08/01, osservando il divieto di creare nuovi contatti di aree con valori di qualità che si discostano in misura superiore a 5 dB.
- comma 3 Le modifiche del Piano di Classificazione Acustica vengono adottate, limitatamente alle porzioni di territorio interessate dalla modifica, con la procedura di cui all'articolo 7 della L.R.52/00.



articolo 53 Verifica di Compatibilità

- comma 1 La Verifica di Compatibilità costituisce la documentazione necessaria a verificare che gli strumenti urbanistici o i piani e programmi, di cui al successivo comma 3, rispettino quanto stabilito nel Piano di Classificazione Acustica.
- comma 2 La Verifica di Compatibilità è una documentazione redatta ad opera di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale nel rispetto dei criteri definiti nella D.G.R. n.85-3802 del 06/08/01.
- comma 3 Gli strumenti urbanistici e i piani e i programmi di cui al comma 1, di cui all'articolo 52 comma 1 e di cui all'articolo 54 comma 1, sono i seguenti:
- lettera a) revisioni o varianti di Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.);
 - lettera b) programmi urbanistici e loro varianti per l'attuazione delle previsioni di P.R.G.C.;
 - lettera c) strumenti urbanistici esecutivi o titoli convenzionati e loro varianti per l'attuazione delle previsioni di P.R.G.C.;
 - lettera d) piani e programmi soggetti a verifica di compatibilità ambientale ai sensi dell'articolo 20 della L.R. n.40 del 14/12/98 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione".
- comma 4 La Verifica di Compatibilità viene predisposta nell'ambito delle procedure di adozione e approvazione degli strumenti urbanistici o dei piani e programmi di cui al comma 3.
- comma 5 La Verifica di Compatibilità nell'ambito delle procedure di adozione e approvazione di cui al comma 3 lettere b) e c) è sottoposta a revisione in caso di attuazioni parziali non conformi a quanto originariamente previsto.
- comma 6 La Verifica di Compatibilità è predisposta dal soggetto proponente gli strumenti urbanistici o i piani e i programmi di cui comma 3.
- comma 7 La Verifica di Compatibilità può prevedere prescrizioni normative e indicazioni puntuali atte a evitare l'insorgenza di situazioni acusticamente critiche.
- comma 8 Il Comune si riserva la possibilità di richiedere, ad integrazione della Verifica di Compatibilità, l'esecuzione di una campagna di rilievi fonometrici per la caratterizzazione acustica della porzione di territorio in esame. Qualora la Verifica di Compatibilità sia in carico al Comune, il Comune stesso avrà facoltà di effettuare tale integrazione.



- comma 9 In caso la Verifica di Compatibilità evidenzi una difformità con quanto stabilito nel Piano di Classificazione Acustica, occorre integrare la documentazione con una proposta di revisione del Piano stesso, secondo quanto previsto all'articolo 54, limitatamente alle porzioni di territorio interessate dalle variazioni dal punto di vista acustico.

articolo 54 Revisioni del Piano

- comma 1 Si definisce "revisione" del Piano di Classificazione Acustica ogni variazione della suddivisione del territorio comunale di cui all'articolo 51 comma 2 conseguente a strumenti urbanistici o a piani e programmi di cui all'articolo 53 comma 3.
- comma 2 Nei casi di cui all'articolo 53 comma 9 è necessario predisporre la revisione del Piano di Classificazione Acustica, limitatamente alle porzioni di territorio interessate dalle variazioni dal punto di vista acustico.
- comma 3 Le revisioni del Piano di Classificazione Acustica devono rispettare i criteri definiti nella D.G.R. n.85-3802 del 06/08/01, osservando il divieto di creare nuovi contatti di aree con valori di qualità che si discostano in misura superiore a 5 dB.
- comma 4 Le revisioni del Piano di Classificazione Acustica vengono adottate, limitatamente alle porzioni di territorio interessate dalla modifica, con la procedura di cui all'articolo 7 della L.R.52/00.

Capo 2 Approvazione strumenti urbanistici esecutivi, rilascio permessi e autorizzazioni

articolo 55 Valutazione Previsionale di Impatto Acustico

- comma 1 Ai sensi dell'articolo 2 comma 1 della L.R.52/00, per impatto acustico si intendono gli effetti indotti e le variazioni delle condizioni sonore preesistenti in una determinata porzione di territorio, dovute all'inserimento di nuove infrastrutture, opere, impianti, attività o manifestazioni.
- comma 2 La Valutazione Previsionale di Impatto Acustico è una documentazione redatta ad opera di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale secondo i criteri stabiliti dalla D.G.R. n.9-11616 del 02/02/04 "Legge regionale 25 ottobre 2000, n.52 – art.3, comma 3, lettera c). Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico". Tale documentazione deve essere sottoscritta dal proponente e dal Tecnico Competente in Acustica Ambientale.



- comma 3 La predisposizione di una Valutazione Previsionale di Impatto Acustico è necessaria ai fini del rilascio di autorizzazioni, concessioni, licenze o provvedimenti autorizzativi comunque denominati, richiesti per la realizzazione, modifica o potenziamento delle attività indicate nel paragrafo 3 della D.G.R. n.9-11616 del 02/02/04.
- comma 4 La predisposizione di una Valutazione Previsionale di Impatto Acustico è altresì necessaria per l'approvazione di strumenti urbanistici esecutivi di cui all'articolo 32 della L.R.56/77, titoli abilitativi convenzionati e rispettive varianti o modifiche che prevedano le opere di cui al comma 3.
- comma 5 In riferimento al punto 11 del paragrafo 4 della D.G.R. n.9-11616 del 02/02/04, si sottolinea che l'adozione di presidi di mitigazione, modalità operative e provvedimenti tecnici atti a contenere i livelli sonori emessi per via aerea e solida, che si intendono adottare al fine del rispetto dei limiti previsti, devono essere subordinati ad uno studio accurato della disposizione delle sorgenti rumorose, locali, macchine e impianti.
- comma 6 In riferimento alla definizione di ricettore di cui al paragrafo 2 della D.G.R. n.9-11616 del 02/02/04, quanto indicato al comma 5 deve essere valutato anche per l'impatto in aree territoriali edificabili già individuate dal P.R.G.C. alla data di presentazione della documentazione. L'attuazione degli interventi eventualmente previsti può essere posticipata al momento dell'effettiva occupazione di tali aree.
- comma 7 Ai sensi del paragrafo 6 della D.G.R. n.9-11616 del 02/02/04, ossia nei casi in cui non sia definita preventivamente la destinazione d'uso degli immobili e/o la tipologia dell'attività che in essi sarà svolta, il Comune può rilasciare provvedimento autorizzativo condizionato alla presentazione della documentazione di impatto acustico in fase di richiesta dei successivi provvedimenti autorizzativi o in fase di denuncia di inizio attività.
- comma 8 Quanto previsto in questo articolo deve tener conto delle condizioni di vincolo delle emissioni sonore di cui all'articolo 78.



articolo 56 *Valutazione Previsionale di Impatto Acustico Semplificata*

- comma 1 Ai sensi del paragrafo 5 secondo capoverso della D.G.R. n.9-11616 del 02/02/04, le attività che per propria natura, o per soglia dimensionale, presentano emissione sonore palesemente limitate anche in relazione al contesto in cui si collocano, possono presentare una Valutazione Previsionale di Impatto Acustico Semplificata.
- comma 2 La Valutazione Previsionale di Impatto Acustico Semplificata è una documentazione redatta ad opera di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale. Tale documentazione deve essere sottoscritta dal proponente e dal Tecnico Competente in Acustica Ambientale.
- comma 3 Le attività di cui al comma 1 sono elencate, in modo non esaustivo, di seguito:
- lettera a) magazzini, depositi, impianti produttivi ed artigianali con esclusiva attività di limitate emissioni sonore (ad esempio assemblaggio, impacchettamento, saldatura materie plastiche, etc);
 - lettera b) esercizi commerciali (non polifunzionali) all'ingrosso e al minuto;
 - lettera c) impianti sportivi e ricreativi ad esclusione di autodromi e tiri a volo o simili;
 - lettera d) discoteche non all'aperto, circoli e pubblici esercizi in assenza di autorizzazioni per spettacoli in ambiente esterno.
- comma 4 Le attività di cui al comma 3 possono presentare la documentazione di cui al comma 1 esclusivamente quando collocate in classi acustiche adeguate caratterizzate da assenza di accostamenti critici di cui all'articolo 74 comma 2 lettera a) e con presenza di eventuali ricettori sensibili e/o residenziali a distanze non inferiori a 20 m.
- comma 5 La documentazione di cui al comma 1 deve contenere almeno i punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e il punto 14 di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n.9-11616 del 02/02/04. La documentazione di cui al comma 1 deve comunque contenere la giustificazione dell'inutilità di ciascuno dei punti omessi.

articolo 57 *Valutazione di Clima Acustico*

- comma 1 Ai sensi dell'articolo 2 comma 1 della L.R.52/00, per clima acustico si intendono le condizioni sonore esistenti in una determinata porzione di territorio, derivanti dall'insieme di tutte le sorgenti sonore naturali ed antropiche.



- comma 2 La Valutazione di Clima Acustico è una documentazione redatta ad opera di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale secondo i criteri stabiliti dalla D.G.R. n.46-14762 del 14/02/05 “Legge regionale 25 ottobre 2000, n.52 – art.3, comma 3, lettera d). Criteri per la redazione della documentazione di clima acustico”. Tale documentazione deve essere sottoscritta dal proponente e dal Tecnico Competente in Acustica Ambientale.
- comma 3 La documentazione di Valutazione di Clima Acustico deve essere allegata ai documenti per il rilascio del provvedimento abitativo edilizio, o atto equivalente, relativo alla costruzione di nuovi immobili di cui alle tipologie riportate al paragrafo 3 della D.G.R. n.46-14762 del 14/02/05.
- comma 4 La predisposizione di una Valutazione di Clima Acustico, coordinata con la documentazione eventualmente redatta ai sensi dell’articolo 58 del presente Regolamento, è altresì necessaria per l’approvazione di strumenti urbanistici esecutivi di cui all’articolo 32 della L.R.56/77, titoli abilitativi convenzionati e rispettive varianti o modifiche, che prevedano le opere di cui al comma 3.
- comma 5 Ad integrazione di quanto previsto al punto 1 del paragrafo 5 della D.G.R. n.46-14762 del 14/02/05, la Valutazione di Clima Acustico deve tener conto dell’ubicazione degli edifici e delle aree fruibili, nonché della distribuzione funzionale degli ambienti interni al fine di minimizzare l’interazione con il campo acustico esterno, per qualsiasi tipologia di insediamento.
- comma 6 In caso la Valutazione di Clima Acustico evidenzi una mancata compatibilità acustica a causa del superamento dei limiti stabiliti dal Piano di Classificazione Acustica o dai regolamenti per le sorgenti sonore di cui all'articolo 11 comma 1 della L.447/95, il Comune, a seguito di istruttoria, rilascia provvedimento autorizzativo a condizione che:
- lettera a) vengano individuati i soggetti responsabili del superamento;
 - lettera b) vengano individuati i soggetti cui spetta il risanamento;
 - lettera c) vengano indicate le modalità e i tempi per il risanamento, ai fini di un rispetto dei limiti di legge.
- comma 7 La Valutazione di Clima Acustico, al fine di semplificare l’iter autorizzativo, può già contenere l’individuazione dei soggetti e le modalità e i tempi indicati nel comma 6.



comma 8 Quanto previsto in questo articolo deve tener conto delle condizioni di vincolo delle emissioni sonore di cui all'articolo 78.

articolo 58 *Valutazione Previsionale dei Requisiti Acustici degli Edifici*

comma 1 La Valutazione Previsionale dei Requisiti Acustici degli Edifici costituisce la documentazione necessaria a garantire che la progettazione di una struttura edilizia tenga conto dei requisiti acustici degli edifici stabiliti dal D.P.C.M. 05/12/97, ossia che la struttura edilizia rispetti:

- lettera a) i requisiti acustici per gli impianti tecnologici e per le sorgenti sonore interne (cfr. Titolo II Capo 2);
- lettera b) i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti.

comma 2 La Valutazione Previsionale dei Requisiti Acustici degli Edifici è costituita da una relazione redatta ad opera di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale. Tale documentazione deve essere sottoscritta dal proponente, del progettista e dal Tecnico Competente in Acustica Ambientale.

comma 3 Al fine di garantire la corretta posa in opera dei materiali secondo quanto previsto dalla documentazione previsionale di cui al comma 1, il costruttore e il direttore dei lavori, al momento dell'affidamento dei rispettivi incarichi, prendono atto dei contenuti della suddetta documentazione.

comma 4 La predisposizione della Valutazione Previsionale dei Requisiti Acustici degli Edifici è necessaria per il rilascio di Permessi di Costruire o atti equivalenti relativi a interventi di Ristrutturazione Urbanistica, Completamento e Nuovo Impianto ex articolo 13 della L.R. 56/77 e s.m.i. (ove non è richiesto il Permesso di Costruire la valutazione è necessaria ai fini della Denuncia di Inizio Attività), per edifici adibiti a:

- lettera a) residenza o assimilabili;
- lettera b) uffici e assimilabili;
- lettera c) alberghi, pensioni ed attività assimilabili;
- lettera d) ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
- lettera e) attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
- lettera f) attività ricreative o di culto o assimilabili;
- lettera g) attività commerciali o assimilabili.



In casi diversi da quelli previsti al comma 4, la predisposizione della Valutazione Previsionale dei Requisiti Acustici degli Edifici è facoltativa e limitata agli aspetti correlati alla realizzazione di nuovi impianti tecnologici o alla sostituzione di impianti esistenti. Tale valutazione, essendo predisposta in fase di progetto, può consentire di ottimizzare gli accorgimenti necessari al rispetto dei limiti di legge e può determinare una riduzione degli eventuali costi di bonifica a seguito di attività di controllo. Per gli aspetti correlati ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti, non è necessaria alcuna valutazione previsionale.

Per gli edifici adibiti esclusivamente a civile abitazione la relazione può essere sostituita da “autocertificazione” asseverata da un tecnico abilitato in acustica come previsto dall’art.8 comma 3 bis della Legge 447/85.

articolo 59 *Valutazione Conclusiva dei Requisiti Acustici degli Edifici*

- comma 1 La Valutazione Conclusiva dei Requisiti Acustici degli Edifici costituisce la documentazione acustica finale di una struttura edilizia ed attesta che le ipotesi progettuali (corrette alla luce di tutte le modifiche apportate in corso d’opera al progetto iniziale) circa il rispetto dei requisiti acustici di cui all’articolo 58 comma 1 lettera a) e b) sono soddisfatte in opera.
- comma 2 La Valutazione Conclusiva dei Requisiti Acustici degli Edifici è costituita da una dichiarazione, sottoscritta da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale congiuntamente al proponente, al progettista, al costruttore e al direttore dei lavori, redatta sulla base di collaudo acustico in opera o mediante autocertificazione.

articolo 60 *Modalità di presentazione della documentazione*

- comma 1 La Valutazione Previsionale di Impatto Acustico, la Valutazione Previsionale di Impatto Acustico Semplificata, la Valutazione di Clima Acustico e la Valutazione Previsionale dei Requisiti Acustici degli Edifici devono essere presentate in duplice copia congiuntamente alla richiesta del Permesso di Costruire o atto equivalente, del permesso abilitativo all’uso dell’immobile o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, ovvero congiuntamente alla Dichiarazione di Inizio Attività.
- comma 2 La Valutazione Previsionale di Impatto Acustico, la Valutazione Previsionale di Impatto Acustico Semplificata, la Valutazione di Clima Acustico costituiscono parte integrante della documentazione predisposta per l’approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi di cui all’articolo 32 della L.R.56/77, titoli abilitativi convenzionati e rispettive varianti o modifiche.



- comma 3 I proponenti gli strumenti urbanistici esecutivi, titoli abilitativi convenzionati e rispettive varianti o modifiche hanno facoltà di richiedere al Comune l'avvio di una fase preliminare alla redazione della documentazione di cui al comma 2, finalizzata alla specificazione dei contenuti e del loro livello di approfondimento.
- comma 4 La Valutazione Conclusiva dei Requisiti Acustici degli Edifici deve essere allegata alla dichiarazione di conformità dell'opera ai fini del rilascio del certificato di agibilità di cui all'articolo 24 del D.P.R. n.380 del 06/06/01 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", rispetto al progetto approvato di cui all'articolo 25 dello stesso D.P.R.

articolo 61 *Verifica della documentazione*

- comma 1 Il Comune si riserva di esaminare, eventualmente avvalendosi del supporto degli organi di controllo competenti, la documentazione presentata anche tenendo conto delle previsioni di sviluppo urbanistico del territorio, degli effetti di eventuali piani di risanamento e della previsione, in fase di progettazione, di opportuni interventi di mitigazione. Il Comune si riserva inoltre di richiedere approfondimenti e integrazioni per casi di particolare criticità o complessità.
- comma 2 Il rilascio del permesso o dell'autorizzazione può essere subordinato all'attuazione di specifici interventi o alla presentazione di una relazione di collaudo acustico a firma di Tecnico Competente in Acustica Ambientale successivamente alla realizzazione dell'opera o all'inizio dell'attività.
- comma 3 Il Comune, con il supporto degli organi di controllo competenti, su ricevimento di esposti o a campione, effettua controlli relativamente alla congruenza tra opere realizzate e quanto dichiarato nella documentazione presentata; in caso di difformità, ordina la messa a norma dell'opera o dell'attività fissando un termine per la regolarizzazione ed eventualmente procede alla revoca del certificato di agibilità.

articolo 62 *Mancata presentazione della documentazione*

- comma 1 La mancata presentazione della documentazione di cui all'articolo 60 comma 1 è causa di diniego del Permesso di Costruire per carenza di documentazione essenziale, o del permesso abilitativo all'uso dell'immobile o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività oppure causa di osservazioni nell'ambito delle procedure per le Denunce di Inizio Attività.



- comma 2 La mancata presentazione della documentazione di cui all'articolo 60 comma 2 interrompe l'iter di approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi di cui all'articolo 32 della L.R.56/77, titoli abilitativi convenzionati e rispettive varianti o modifiche.
- comma 3 La mancata presentazione della documentazione di cui all'articolo 60 comma 4 è causa di diniego del certificato di agibilità.

TITOLO IV: RISANAMENTO

Capo 1 Aspetti generali

articolo 63 I Piani di Risanamento Acustico

- comma 1 In questo Titolo vengono definite, ai sensi della L.447/95 e L.R.52/00, le disposizioni finalizzate al contenimento e all'abbattimento dell'inquinamento acustico sul territorio comunale.
- comma 2 Quanto previsto al comma 1 viene realizzato attraverso la predisposizione e l'attuazione di specifici Piani di Risanamento Acustico.
- comma 3 I Piani di Risanamento Acustico di cui al comma 2 sono:
lettera a) Piani di Risanamento Acustico delle imprese;
lettera b) Piani Comunali di Risanamento Acustico;
lettera c) Piani degli interventi di Contenimento e Abbattimento dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture.
- comma 4 Il Comune, per quanto di competenza, coordina le attività di risanamento acustico previste dai Piani di cui al comma 3.
- comma 5 Vengono escluse dal presente Titolo le attività di risanamento di competenza provinciale, regionale o statale.



Capo 2 Piani di Risanamento Acustico delle imprese

Sezione I Aspetti generali

articolo 64 Piani di Risanamento Acustico delle imprese

- comma 1 I Piani di Risanamento Acustico delle imprese vengono predisposti a seguito di:
- lettera a) prima adozione, modifica o revisione del Piano di Classificazione Acustica;
 - lettera b) attività di controllo.

Sezione II Risanamento a seguito di prima adozione, modifica o revisione del Piano di Classificazione Acustica

articolo 65 Campo di applicazione

- comma 1 In questa Sezione viene regolamentato, ai sensi dell'articolo 14 della L.R.52/00, il risanamento a carico dei titolari di imprese produttive sia di beni sia di servizi che provocano rumore, nonché di impianti o attività rumorose, a seguito di prima adozione, modifica o revisione del Piano di Classificazione Acustica.

articolo 66 Verifica delle emissioni e Piano di Risanamento

- comma 1 I soggetti di cui all'articolo 655, entro 6 mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regione Piemonte (B.U.R.P.) dell'avviso di adozione del Piano di Classificazione Acustica, verificano il rispetto del valore limite di emissione nella classe acustica di appartenenza e, se necessario, provvedono ad adeguarsi; oppure, entro lo stesso termine, presentano apposito Piano di Risanamento Acustico.
- comma 2 Quanto previsto al comma 1 si applica anche nel caso di modifica o revisione del Piano di Classificazione Acustica, qualora l'impresa sia collocata nelle porzioni di territorio interessate dalle variazioni dal punto di vista acustico.
- comma 3 Qualora il rispetto del limite di emissione non garantisca il rispetto del limite assoluto di immissione e dei valori di attenzione, il Comune può richiedere una integrazione del Piano di Risanamento Acustico di cui al comma 1, secondo quanto previsto al Titolo IV Capo 3 Sezione III.



articolo 67 *Contenuti ed oneri del Piano*

- comma 1 I contenuti del Piano di Risanamento di cui all'articolo 66 comma 1 corrispondono a quelli previsti dall'articolo 14 della L.R.52/00.
- comma 2 Qualora ritenuto necessario da parte dei titolari delle imprese, il Piano di Risanamento può contenere anche interventi di mitigazione per il rispetto del valore limite differenziale di immissione. Tale integrazione può consentire una riduzione dei costi e una ottimizzazione delle azioni di risanamento eventualmente rese necessarie da una successiva attività di controllo del livello differenziale.
- comma 3 Gli oneri per il risanamento di cui all'articolo 66 comma 1 sono a carico del titolare dell'impresa che predispone il Piano di Risanamento Acustico.

articolo 68 *Modalità di presentazione e approvazione del Piano di Risanamento*

- comma 1 Le imprese produttive sia di beni sia di servizi non soggette ad autorizzazioni ambientali di competenza della Provincia, di cui all'articolo 88 comma 2, trasmettono il Piano di Risanamento Acustico al Comune, che lo approva secondo le modalità previste dall'articolo 14 della L.R.52/00.
- comma 2 Le imprese produttive sia di beni sia di servizi soggette ad autorizzazioni ambientali di competenza della Provincia, trasmettono il Piano di Risanamento Acustico alla Provincia e per conoscenza al Comune. La Provincia gestisce il Piano di Risanamento Acustico secondo le modalità previste dall'articolo 14 della L.R.52/00.
- comma 3 Ai sensi del comma 5 dell'articolo 14 della L.R.52/00, qualora il Comune non si esprima sul Piano di Risanamento Acustico entro centottanta giorni dalla sua presentazione, i soggetti che hanno proposto il Piano di Risanamento Acustico sono comunque tenuti a realizzarlo con le modalità e nei termini proposti. A tal fine, entro i successivi quindici giorni, gli stessi soggetti comunicano al Comune sede dell'attività l'inizio dei lavori.

articolo 69 *Verifiche*

- comma 1 Il Comune, nei casi di competenza, può verificare, quando ritenuto necessario, la realizzazione degli interventi previsti dai piani approvati.



Sezione III Risanamento a seguito di attività di controllo

articolo 70 Campo di applicazione

- comma 1 In questa Sezione viene regolamentato il risanamento a carico dei titolari di imprese produttive sia di beni sia di servizi che provocano rumore, nonché di impianti o attività rumorose, di competenza comunale, a seguito di attività di controllo dei valori limite di emissione, assoluti di immissione e differenziali di immissione.

articolo 71 Piano di risanamento

- comma 1 I titolari di cui all'articolo 70, che risultano non rispettare i valori limite di emissione o differenziali di immissione in seguito ad attività di controllo, devono presentare apposito Piano di Risanamento Acustico.
- comma 2 I titolari di cui all'articolo 70, che risultano non rispettare i valori limite assoluti di immissione in seguito ad attività di controllo, non sono tenuti a presentare alcun Piano di Risanamento Acustico. Qualora tale superamento implichi il superamento dei valori di attenzione si procede come indicato al Titolo IV Capo 3 Sezione III.
- comma 3 Qualora venga effettuata attività di controllo successiva all'attuazione di un Piano di Risanamento Acustico, i titolari di cui all'articolo 70, fatto salvo il comma 2, sono tenuti ad integrare tale Piano relativamente al parametro oggetto di verifica.

articolo 72 Contenuti e oneri del Piano

- comma 1 I contenuti del Piano di Risanamento di cui all'articolo 71 comma 1 corrispondono a quelli previsti dall'articolo 14 della L.R.52/00.
- comma 2 Qualora ritenuto necessario da parte dei titolari delle imprese, il Piano di cui all'articolo 71 comma 1 può contenere anche interventi di mitigazione per il rispetto del valore limite di emissione o differenziale di immissione, a seconda di quanto non oggetto di risanamento. Tale integrazione può consentire una riduzione dei costi e una ottimizzazione delle azioni di risanamento eventualmente rese necessarie da una successiva attività di controllo.
- comma 3 Gli oneri per il risanamento di cui all'articolo 71 comma 1 sono a carico del titolare dell'impresa che predispone il Piano di Risanamento Acustico.



articolo 73 *Modalità di presentazione e approvazione del Piano*

- comma 1 Le modalità di presentazione e approvazione del Piano di Risanamento Acustico sono quelle previste nell'articolo 68.

Capo 3 Piani Comunali di Risanamento Acustico

Sezione I Aspetti generali

articolo 74 *Piani Comunali di Risanamento Acustico*

- comma 1 In questo Capo vengono regolamentati, ai sensi dell'articolo 7 della L.447/95 e dell'articolo 13 della L.R.52/00, i Piani Comunali di Risanamento Acustico.

- comma 2 I piani di cui al comma 1 vengono predisposti:

- lettera a) in caso di accostamento critico, ovvero sia qualora, in fase di classificazione acustica delle zone già urbanizzate, a causa delle preesistenti destinazioni d'uso del territorio, non sia stato possibile rispettare il divieto di contatto di aree contigue con valori di qualità che si discostano in misura superiore a 5 dB;
- lettera b) in caso di superamento dei valori di attenzione.

- comma 3 I piani di cui al comma 1 vengono inoltre predisposti al fine di perseguire i valori di qualità.

- comma 4 I piani di cui al comma 1 vengono predisposti secondo i metodi, le tempistiche e i criteri generali definiti nell'articolo 7 della L.447/95 e nell'articolo 13 della L.R.52/00 e secondo quanto indicato nelle successive Sezione II e Sezione III.

Sezione II Casi di accostamento critico

articolo 75 *Campo di applicazione*

- comma 1 In questa sezione viene regolamentato, ai sensi dell'articolo 7 della L.447/95 e dell'articolo 13 della L.R.52/00, il risanamento previsto in caso di accostamento critico. Nonostante i limiti delle Classi V e VI nel periodo notturno differiscano per più di 5 dB, l'accostamento di tali classi non è comunque da considerarsi critico.



articolo 76 Risanamento degli accostamenti critici

- comma 1 Il Comune effettua il risanamento degli accostamenti critici presenti sul territorio. In via prioritaria tale risanamento viene attuato nei siti in cui vi è la presenza di ricettori e di attività potenzialmente rumorose.
- comma 2 Il risanamento di cui al comma 1 si attua attraverso le seguenti azioni:
- lettera a) verifica e rispetto dei valori di attenzione nell'accostamento critico;
 - lettera b) vincolo delle emissioni sonore nell'accostamento critico;
 - lettera c) eliminazione dell'accostamento critico.

articolo 77 Verifica e rispetto dei valori di attenzione

- comma 1 Il Comune verifica, eventualmente attraverso rilevazioni fonometriche, il rispetto dei valori di attenzione nelle classi acustiche coinvolte nell'accostamento.
- comma 2 Il rispetto dei valori di attenzione in accostamento critico, qualora superati, viene raggiunto attraverso le seguenti azioni:
- lettera a) richiesta alle imprese responsabili del superamento di verificare l'attuale livello di emissione sonora e di comunicare gli esiti;
 - lettera b) in caso la verifica di cui alla lettera a) evidenzi il superamento del valore limite di emissione, il Comune richiede la predisposizione di un Piano di Risanamento Acustico secondo quanto previsto dall'articolo 71 comma 1;
 - lettera c) in caso le imprese rispettino il valore limite di emissione o nei casi in cui il risanamento di cui alla lettera b) non fosse risolutivo, il Comune, in collaborazione con le imprese responsabili del superamento, provvede al risanamento ai fini del rispetto dei valori di attenzione.

- comma 3 In caso di rispetto dei valori di attenzione si procede con il vincolo delle emissioni sonore di cui all'78.

articolo 78 Vincolo delle emissioni sonore

- comma 1 A seguito di quanto previsto all'articolo 77 si procede vincolando le aree in accostamento critico al rispetto dei valori limite previsti dalla classificazione acustica vigente.



- comma 2 Ai sensi del comma 1, le imprese di nuovo insediamento dovranno garantire il rispetto dei valori limite previsti nelle classi acustiche in accostamento, anche in sede di valutazione di impatto acustico.
- comma 3 Eventuali futuri superamenti dei valori di attenzione in accostamento critico verranno gestiti come riportato di seguito:
- lettera a) in caso di superamento dovuto ad una impresa già esistente alla data di vincolo di cui al comma 1, si segue l'iter previsto nell'articolo 77 comma 2;
 - lettera b) in caso di superamento dovuto ad una impresa insediata successivamente alla data di vincolo di cui al comma 1, la stessa elabora, in collaborazione con il Comune, un Piano di Risanamento Acustico finalizzato al rispetto dei valori di attenzione e dei valori limite di emissione della classe acustica di appartenenza, quando superati; gli oneri di tale Piano sono a carico dell'Impresa.

articolo 79 *Eliminazione degli accostamenti critici*

- comma 1 Il Comune completa il risanamento degli accostamenti critici eliminando, attraverso modifiche o revisioni del Piano di Classificazione Acustica, il contatto di aree contigue con valori di qualità che si discostano in misura superiore a 5 dB.

Sezione III Superamento dei valori di attenzione

articolo 80 *Campo di applicazione*

- comma 1 In questa Sezione viene regolamentato, ai sensi dell'articolo 7 della L.447/95, dell'articolo 13 della L.R.52/00 e dell'articolo 6 del D.P.C.M. 14/11/97, il risanamento previsto in seguito al superamento dei valori di attenzione.

articolo 81 *Verifica dei valori di attenzione*

- comma 1 Il superamento dei valori di attenzione viene verificato attraverso l'attività di controllo oppure attraverso specifiche campagne di monitoraggio.

articolo 82 *Risanamento*

- comma 1 In caso di superamento dei valori di attenzione il Comune predispone il risanamento dell'area in esame attraverso un Piano di Risanamento Acustico.



- comma 2 Il risanamento di cui al comma 1, in aree in cui non siano presenti accostamenti critici, viene raggiunto attraverso le seguenti azioni:
- lettera a) richiesta alle imprese responsabili del superamento di verificare il loro attuale livello di emissione sonora e di comunicare gli esiti;
 - lettera b) in caso la verifica di cui alla lettera a) evidenzi il superamento del valore limite di emissione, il Comune richiede la predisposizione di un Piano di Risanamento Acustico secondo quanto previsto dall'articolo 71 comma 1;
 - lettera c) in caso le imprese rispettino il valore limite di emissione o nei casi in cui il risanamento di cui alla lettera b) non fosse risolutivo, il Comune, in collaborazione con le imprese responsabili del superamento, provvede al risanamento ai fini del rispetto dei valori di attenzione.
- comma 3 Il risanamento di cui al comma 1, in aree in cui siano presenti accostamenti critici, viene raggiunto attraverso l'iter previsto all'articolo 78 comma 3.



Capo 4 Piani degli interventi di Contenimento e Abbattimento del rumore dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture

Sezione I Aspetti generali

articolo 83 *Piani degli interventi di Contenimento e Abbattimento del rumore*

comma 1 In questo Capo viene regolamentato, ai sensi dell'articolo 10 della L.447/95 e del D.M.A. 29/11/00 "Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore", il risanamento dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture di trasporto.

comma 2 Ai fini del comma 1, i servizi pubblici di trasporto e le relative infrastrutture vengono distinti in:

- lettera a) servizi e infrastrutture di competenza comunale;
- lettera b) servizi e infrastrutture di competenza non comunale.

Sezione I Servizi e infrastrutture di competenza comunale

articolo 84 *Campo di applicazione*

comma 1 In questa Sezione viene regolamentato, ai sensi dell'articolo 10 della L.447/95 e del D.M.A. 29/11/00, il risanamento dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture di trasporto gestite dal Comune.

comma 2 Il Comune, nei modi e nei tempi previsti dal D.M.A. 29/11/00, provvede alla predisposizione del Piano di Risanamento (Piano di Contenimento e Abbattimento del Rumore) delle infrastrutture di trasporto in gestione.

comma 3 Il Comune provvede inoltre, per le infrastrutture di competenza, all'individuazione degli assi stradali principali, nonché alla predisposizione delle mappe acustiche e dei piani di azione secondo le definizioni, i modi e i tempi indicati dal D.Lgs.n.194/05 "Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale" e successivi decreti attuativi.



articolo 85 *Oneri connessi al risanamento*

- comma 1 Il Comune, al fine di predisporre il Piano di Risanamento delle infrastrutture di propria competenza, stanZIA la quota prevista dal comma 5 dell'articolo 10 della L.447/95 e s.m.i.

Sezione II Servizi e infrastrutture di competenza non comunale

articolo 86 *Campo di applicazione*

- comma 1 In questa Sezione viene regolamentato, ai sensi dell'articolo 10 della L.447/95 e del D.M.A. 29/11/00, il risanamento dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture di trasporto gestite da società o enti diversi dal Comune.

articolo 87 *Recepimento, verifica e approvazione dei Piani*

- comma 1 Il Comune recepisce, verifica e approva, per la parte di propria competenza territoriale, i Piani di Risanamento di cui all'articolo 86.



TITOLO V: CONTROLLI E SISTEMA SANZIONATORIO

Capo 1 Controlli

articolo 88 Funzioni e competenze

- comma 1 Ai sensi dell'articolo 6 lettere d), f) e g) e dell'articolo 14 comma 2 della L.447/95 e dell'articolo 5 comma 1 della L.R.52/00 il Comune, fatto salvo quanto stabilito al comma 2, esercita le funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza:
- lettera a) della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;
 - lettera b) delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel D.lgs.285/92 e s.m.i.;
 - lettera c) delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
 - lettera d) della disciplina stabilita all'articolo 8, comma 6 della L.447/95, relativamente al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto;
 - lettera e) della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 della L.447/95;
 - lettera f) della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita ai sensi dell'articolo 8, comma 5 della L.447/95.
- comma 2 Ai sensi dell'articolo 4 comma 1 lettera b) della L.R.52/00, la Provincia provvede a esercitare le funzioni di vigilanza e controllo delle sorgenti sonore fisse ricadenti nel territorio di più Comuni, oppure i cui effetti sonori si propagano nei territori di più Comuni ricompresi nella circoscrizione provinciale, nonché di quelle delle imprese sia di beni che di servizi soggette ad autorizzazione ambientale di competenza della Provincia di cui al comma 3.
- comma 3 Per imprese sia di beni che di servizi soggette ad autorizzazione ambientale di competenza della Provincia di cui al comma 2 si intendono le imprese soggette a un qualsiasi provvedimento provinciale in campo ambientale ed energetico.



- comma 4 Il Comune, al fine di svolgere le attività di controllo, può avvalersi della Polizia Municipale e dell'A.R.P.A. Piemonte o di altri organi di controllo, stabilendo, eventualmente, specifici protocolli di intesa.

articolo 89 Segnalazioni o esposti

- comma 1 Le segnalazioni o gli esposti inerenti problematiche di inquinamento acustico verranno gestite secondo le procedure indicate nel presente Regolamento.
- comma 2 Le segnalazioni dovranno essere inviate all'Ufficio Protocollo del Comune che le diramerà agli Uffici competenti.
- comma 3 Per le attività di cui all'articolo 88 comma 2 e 3, il Comune provvede ad interessare gli uffici preposti della Provincia affinché venga avviato l'iter per le attività di controllo di competenza.

articolo 90 Esclusioni

- comma 1 I controlli per il rispetto dei valori di emissione di cui all'articolo 7 comma 3, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 43 comma 4 e all'articolo 88 comma 1 lettera b), non sono oggetto del presente Regolamento.

Capo 2 Provvedimenti restrittivi

articolo 91 Provvedimenti restrittivi

- comma 1 Il Comune, in caso di mancato rispetto delle disposizioni fissate dalla normativa vigente o dal presente Regolamento, può emanare i necessari provvedimenti restrittivi.
- comma 2 Qualora sia ritenuto opportuno il Comune può disporre la sospensione o modifiche all'orario di esercizio dell'attività rumorosa e/o della licenza o autorizzazione all'esercizio o inibire l'uso di apparecchiature responsabili delle emissioni sonore, fino all'avvenuto adeguamento a limiti e/o disposizioni fissate dalla normativa vigente e del presente Regolamento o dai Piani di Risanamento o da altri provvedimenti comunali.
- comma 3 Ai sensi dell'articolo 9 della L.447/95, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività.



Capo 3 Sanzioni

articolo 92 Sanzioni

- comma 1 Il mancato rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento riguardo le attività svolte da privati cittadini e non connesse ad attività produttive, commerciali o professionali è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 a € 500 ai sensi dell'articolo 16 della L.3/2003.
- comma 2 L'inottemperanza all'ordinanza adottata dal Sindaco ai sensi dell'articolo 9 della L.447/95, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.032,00 a € 10.329,00 ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della L.447/95, dell'articolo 17 della L.R.52/00 e della L. 689/81.
- comma 3 Il mancato rispetto dei limiti di emissione o di immissione assoluta o differenziale di cui all'articolo 7 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 5.160,00 ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della L.447/95, dell'articolo 17 della L.R.52/00 e della L.689/81.
- comma 4 Il mancato rispetto di quanto previsto dai regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 della L.447/95 e delle disposizioni dettate dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a € 10.329,00 ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della L.447/95, dell'articolo 17 della L.R.52/00 e della L.689/81.
- comma 5 Il mancato rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento, fatto salvo quanto indicato nel comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a € 10.329,00 ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della L.447/95, dell'articolo 17 della L.R.52/00 e della L.689/81.
- comma 6 E' fatto salvo quanto previsto agli articoli 650 e 659 del Codice Penale.



articolo 93 Esclusioni

- comma 1 Le sanzioni di cui all'articolo 92 non si applicano nei seguenti casi:
- lettera a) superamento del criterio differenziale in presenza di più sorgenti disturbanti di cui all'articolo 8;
 - lettera b) superamento dei limiti del D.P.C.M. 05/12/97 per gli impianti tecnologici, nei casi di cui all'articolo 12 comma 4;
 - lettera c) durante il periodo di risanamento stabilito nei Piani di Risanamento Acustico delle imprese di cui al Capo 2 del Titolo IV.



TITOLO VI: DISPOSIZIONI FINALI

articolo 94 Entrata in vigore

- comma 1 Il presente Regolamento entrerà in vigore 20 giorni dopo la sua pubblicazione sull'Albo Pretorio.

articolo 95 Abrogazioni e validità

- comma 1 Fatto salvo i Regolamenti Comunali, dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate le norme contenute in regolamenti, atti e provvedimenti comunali disciplinanti la medesima materia e con esso incompatibili.
- comma 2 Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le norme vigenti in materia di inquinamento acustico.
- comma 3 L'Appendice e gli Allegati non costituiscono parte integrante del presente Regolamento.

articolo 96 Modifica e revisione

- comma 1 Quanto disposto dal presente Regolamento può essere modificato o revisionato dal Consiglio Comunale.
- comma 2 Quanto disposto dall'Appendice e dagli Allegati al presente Regolamento può essere modificato o revisionato dalla Giunta Comunale su proposta degli Uffici Comunali competenti.



STUDIO PROFESSIONALE
architetto FRANCO MUSSO Fraz. San Pietro n°34 Coassolo T.se Tel.0123.45393

STUDIO di ARCHITETTURA e URBANISTICA architetto GIAMPIERO PERUCCA Via Morviso n° 5 – Grosso (TO) Tel. 011.9269475

APPENDICE



APPENDICE: VALORI LIMITE E TECNICHE DI MISURA

Punto 1 Aspetti generali

- 1.1 Per quanto non espressamente indicato in Appendice, vale comunque quanto riportato nella L.447/95 e nei relativi decreti attuativi.

Punto 2 Definizioni

- 2.1 Tempo a lungo termine (T_L), di cui al punto 2 dell'allegato A del D.M.A. del 16/03/98: rappresenta un insieme sufficientemente ampio di T_R all'interno del quale si valutano i valori di attenzione. La durata di T_L è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano la rumorosità di un lungo periodo.
- 2.2 Tempo di riferimento (T_R), di cui al punto 3 dell'allegato A del D.M.A. del 16/03/98: rappresenta il periodo della giornata all'interno del quale si eseguono le misure. La giornata è articolata in due tempi di riferimento: quello diurno compreso tra le ore 06:00 e le ore 22:00 e quello notturno compreso tra le ore 22:00 e le ore 06:00.
- 2.3 Tempo di osservazione (T_O), di cui al punto 4 dell'allegato A del D.M.A. del 16/03/98: è un periodo di tempo compreso in T_R nel quale si verificano le condizioni di rumorosità che si intendono valutare.
- 2.4 Tempo di misura (T_M), di cui al punto 5 dell'allegato A del D.M.A. del 16/03/98: all'interno di ciascun tempo di osservazione, si individuano uno o più tempi di misura (T_M) di durata pari o minore del tempo di osservazione in funzione delle caratteristiche di variabilità del rumore ed in modo tale che la misura sia rappresentativa del fenomeno.

Punto 3 Classi acustiche

- 3.1 Le classi acustiche, ai sensi del D.P.C.M. 14/11/97, vengono così definite:
- CLASSE I - Aree particolarmente protette. Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, etc.
 - CLASSE II - Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale. Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.
 - CLASSE III - Aree di tipo misto. Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di



attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

- d) CLASSE IV - Aree di intensa attività umana. Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.
- e) CLASSE V - Aree prevalentemente industriali. Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali con scarsità di abitazioni.
- f) CLASSE VI - Aree esclusivamente industriali. Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Punto 4 Valori limite di emissione

- 4.1 I valori limite di emissione sono applicabili al livello di inquinamento acustico emesso nell'ambiente esterno da un'unica sorgente fissa, o da un'unica attività in cui insistano più sorgenti sonore fisse. Tale parametro infatti viene considerato esclusivamente in relazione al Piano di Classificazione Acustica. I livelli di emissione delle singole attività nel loro insieme determinano il livello assoluto di immissione.
- 4.2 Il livello di emissione è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A" prodotto dalla sola sorgente sonora in esame. Tale livello, riferito a T_R , si confronta con il valore limite di emissione.
- 4.3 La misura del livello di emissione deve essere effettuata all'esterno degli ambienti abitativi e in prossimità della sorgente stessa e in spazi fruibili da persone o comunità.
- 4.4 Il livello di emissione sonora deve essere riferito ai periodi diurno e/o notturno. Il rilievo può essere effettuato esclusivamente nei periodi in cui è attiva la sorgente, o, in alternativa, nei periodi in cui sono presenti le relative emissioni rumorose. Al fine di riferire il livello di emissione al periodo diurno e/o notturno è quindi possibile effettuare il rilievo nei seguenti modi:
 - a) qualora la sorgente perduri per l'intero tempo di riferimento: per integrazione continua o con tecnica di campionamento secondo quanto riportato al punto 2 dell'allegato B del D.M.A. 16/03/98;
 - b) qualora la sorgente perduri per tempi inferiori al tempo di riferimento: con tecnica di campionamento secondo quanto riportato al punto 2 dell'allegato B del D.M.A. 16/03/98 considerando, a differenza di quanto specificato nel decreto, esclusivamente tempi di osservazione in cui è attiva la sorgente ("spalmatura").



4.5 I valori limite di emissione sono diversificati in relazione alle classi acustiche in cui viene suddiviso il territorio comunale, così come riportato nella tabella seguente:

Classe	Tipologia area	Periodo diurno (06-22) [dB(A)]	Periodo notturno (22-06) [dB(A)]
I	Particolarmente protetta	45	35
II	Prevalentemente residenziale	50	40
III	Tipo misto	55	45
IV	Intensa attività umana	60	50
V	Prevalentemente industriale	65	55
VI	Esclusivamente industriale	65	65

4.6 Il valore limite di emissione con cui si confronta il livello di emissione della sorgente sonora in esame è esclusivamente quello della classe acustica in cui è ubicata la sorgente stessa, anche se misurato in classi acustiche diverse o non adiacenti.

4.7 Nei seguenti casi specifici sono previste diverse metodologie di misura o limiti differenti da quelli riportati in precedenza:

- a) infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali;
- b) altre sorgenti sonore di cui all'articolo 11 comma 1 della L.447/95, all'interno delle rispettive fasce di pertinenza (autodromi, piste motoristiche di prova, etc).

Punto 5 Valori limite assoluti di immissione

5.1 I valori limite assoluti di immissione sono applicabili al livello di inquinamento acustico immesso nell'ambiente esterno dall'insieme di tutte le sorgenti.

5.2 Il livello assoluto di immissione è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A" prodotto dall'insieme di tutte le sorgente sonore presenti. Tale livello si confronta con il valore limite assoluto di immissione.

5.3 La misura del livello assoluto di immissione deve essere effettuata all'esterno degli ambienti abitativi e in prossimità dei ricettori e non deve essere influenzata da eventi sonori singolarmente identificabili di natura eccezionale.

5.4 Il livello assoluto di immissione sonora deve essere riferito ai periodi diurno e/o notturno. Il rilievo può essere effettuato o per integrazione continua o con tecnica di campionamento secondo quanto riportato al punto 2 dell'allegato B del D.M.A. 16/03/98.



5.5 I valori limite assoluti di immissione sono diversificati in relazione alle classi acustiche in cui viene suddiviso il territorio comunale, così come riportato nella tabella seguente:

Classe	Tipologia area	Periodo diurno (06-22) [dB(A)]	Periodo notturno (22-06) [dB(A)]
I	Particolarmente protetta	50	40
II	Prevalentemente residenziale	55	45
III	Tipo misto	60	50
IV	Intensa attività umana	65	55
V	Prevalentemente industriale	70	60
VI	Esclusivamente industriale	70	70

5.6 Nei seguenti casi specifici sono previste diverse metodologie di misura o limiti differenti da quelli riportati in precedenza:

- a) infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali;
- b) altre sorgenti sonore di cui all'articolo 11 comma 1 della L.447/95, all'interno delle rispettive fasce di pertinenza (autodromi, piste motoristiche di prova, etc).

5.7 I valori assoluti di immissione non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali e alle altre sorgenti sonore di cui all'articolo 11 comma 1 della L.447/95, ovvero, all'interno delle fasce, il contributo energetico di tali infrastrutture e sorgenti sonore non deve contribuire al valore misurato. All'esterno delle fasce di pertinenza succitate il rumore originato dall'infrastruttura concorre al raggiungimento dei livelli assoluti di immissione.

Punto 6 Valori limite differenziali di immissione

6.1 I valori limite differenziali di immissione sono relativi al livello di inquinamento acustico immesso all'interno di un ambiente abitativo e prodotto da una o più sorgenti sonore collocate in un luogo diverso dall'ambiente abitativo considerato.

6.2 Il valore differenziale di immissione, utilizzato per valutare i limiti differenziali di immissione, viene calcolato tramite la differenza tra il livello di rumore ambientale, ossia il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A" prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e in un determinato tempo, ed il livello di rumore residuo, definito come il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A" che si rileva quando si esclude la specifica sorgente disturbante.

6.3 La misura deve essere effettuata all'interno degli ambienti abitativi.

6.4 Il rilievo deve durare per un tempo sufficiente a caratterizzare il fenomeno acustico in esame e non deve essere influenzato in ogni caso da eventi anomali estranei.



6.5 I valori limite differenziali di immissione e i relativi casi di applicabilità sono riportati nella tabella seguente:

Periodo di riferimento	Condizioni di misura	Valore minimo di rumore ambientale*	Valore limite
Periodo diurno (6 - 22)	Finestre aperte	50 dB(A)	5 dB(A)
	Finestre chiuse	35 dB(A)	
Periodo notturno (22 - 6)	Finestre aperte	40 dB(A)	3 dB(A)
	Finestre chiuse	25 dB(A)	

* Al di sotto di tali valori ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile

Il criterio differenziale è applicabile anche qualora sia riscontrabile solo una delle condizioni di cui sopra.

6.6 I limiti differenziali di immissione non sono applicabili nei seguenti casi:

- attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
- aree classificate come “esclusivamente industriali” (classe VI della zonizzazione acustica);
- impianti a ciclo produttivo nei casi previsti dal D.M.A. 11/12/96 “Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo continuo”;
- infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
- servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso;
- autodromi, piste motoristiche di prova e per attività sportive.

6.7 Nel caso di cui all'articolo 8, è possibile considerare come unica sorgente disturbante l'insieme delle sorgenti causa di disturbo. Il livello di rumore ambientale coincide quindi con il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato “A” prodotto dall'insieme delle specifiche sorgenti disturbanti mentre il livello del rumore residuo coincide con il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato “A” che si rileva quando si esclude l'insieme delle sorgenti disturbanti.

Punto 7 Valori di attenzione

7.1 I valori di attenzione sono definiti come quei valori di immissione che segnalano la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente.

7.2 I valori di attenzione, espressi come livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata "A", riferiti al tempo a lungo termine (T_L) sono:



- a) se riferiti ad un'ora, i valori assoluti di immissione, aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;
- b) se relativi ai tempi di riferimento coincidono con i valori assoluti di immissione.

7.3 Il tempo a lungo termine (T_L) rappresenta il tempo all'interno del quale si vuole avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale. La lunghezza di questo intervallo di tempo è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano tale rumorosità nel lungo termine. Il tempo T_L , multiplo intero del periodo di riferimento, è un periodo di tempo prestabilito riguardante i periodi che consentono la valutazione di realtà specifiche locali.

7.4 Il superamento dei valori di attenzione determina l'obbligatorietà di adozione di un piano di risanamento acustico, ai sensi dell'articolo 7 della L.447/95 e dell'articolo 13 della L.R.52/00; nelle aree esclusivamente industriali i piani di risanamento devono essere adottati soltanto nel caso di superamento dei valori di cui al punto 7.2 lettera b).

7.5 I valori di attenzione non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali e alle altre sorgenti sonore di cui all'articolo 11 comma 1 della L.447/95, ovvero, all'interno delle fasce, il contributo energetico di tali infrastrutture e sorgenti sonore non deve contribuire al valore misurato. All'esterno delle fasce di pertinenza succitate il rumore originato dall'infrastruttura concorre al raggiungimento dei valori di attenzione.

7.6 Le tecniche di misura dei valori di attenzione coincidono con quelle indicate per i valori limite assoluti di immissione.

Punto 8 Valori di qualità

8.1 I valori di qualità sono definiti come quei valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodologie di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla L.447/95.

8.2 I valori di qualità sono diversificati in relazione alle classi acustiche in cui viene suddiviso il territorio comunale, così come riportato nella tabella seguente:

Classe	Tipologia area	Periodo diurno (06-22) [dB(A)]	Periodo notturno (22-06) [dB(A)]
I	Particolarmente protetta	47	37
II	Prevalentemente residenziale	52	42
III	Tipo misto	57	47
IV	Intensa attività umana	62	52
V	Prevalentemente industriale	67	57
VI	Esclusivamente industriale	70	70



- 8.3 I valori di qualità non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali e alle altre sorgenti sonore di cui all'articolo 11 comma 1 della L.447/95, ovverosia, all'interno delle fasce, il contributo energetico di tali infrastrutture e sorgenti sonore non deve contribuire al valore misurato. All'esterno delle fasce di pertinenza succitate il rumore originato dall'infrastruttura concorre al raggiungimento dei valori di qualità.
- 8.4 Le tecniche di misura dei valori di qualità coincidono con quelle indicate per i valori limite assoluti di immissione.

Punto 9 Rilievi strumentali e Fattori correttivi

- 9.1 Tutti i rilievi strumentali devono essere eseguiti conformemente a quanto specificato nel D.M.A. 16/03/98.
- 9.2 Il decreto succitato specifica nell'Allegato A alcuni fattori correttivi da applicare per tenere conto della presenza di rumori con componenti impulsive, tonali o di bassa frequenza.
- 9.3 L'applicazione dei fattori correttivi è prevista per il rumore relativo alle varie tipologie di limite di cui all'articolo 7, ai valori limite previsti dal D.P.C.M. 05/12/97 e ad altri casi specifici. L'applicazione dei fattori correttivi è esclusa unicamente per le infrastrutture dei trasporti, così come specificato al punto 15 dell'Allegato A del D.M.A. 16/03/98.
- 9.4 I parametri e i valori dei fattori correttivi sono:
a) componenti impulsive K_I ;
b) componenti tonali K_T ;
c) componenti tonali di bassa frequenza K_B .
Ognuna di esse determina un incremento del rumore di 3 dB.
- 9.5 Le caratteristiche e le metodologie di misura relative ai parametri di cui al punto 9.4 sono riportati nell'Allegato B del D.M.A. 16/03/98.
- 9.6 Tempo parziale: nel caso il rumore oggetto di valutazione persista per un tempo non superiore ad un'ora il livello di rumore ambientale deve essere ridotto di un fattore pari a 3 dB; qualora tale persistenza non sia superiore a 15 minuti la diminuzione è incrementata a 5 dB. Tale correzione è applicabile esclusivamente durante il tempo di riferimento relativo al periodo diurno.



Punto 10 Requisiti acustici degli impianti tecnologici

10.1 Ai sensi del D.P.C.M. 05/12/97, i valori limite per gli impianti tecnologici sono i seguenti:

Servizi a funzionamento discontinuo	35 dB(A) L_{Amax} con costante di tempo slow
Servizi a funzionamento continuo	25 dB(A) L_{Aeq}

Punto 11 Requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici

11.1 Ai sensi del D.P.C.M. 05/12/97, i valori limite delle sorgenti sonore interne sono i seguenti:

Categorie di edificio	L_{ASmax}	L_{Aeq}
Edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili	35	25
Edifici adibiti a residenza o assimilabili; Edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili	35	35
Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili	35	25
Edifici adibiti ad uffici e assimilabili; edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili; edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili	35	35



Punto 12 Requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti

12.1 Ai sensi del D.P.C.M. 05/12/97, i valori limite per i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti sono i seguenti:

Categorie di edificio	R'_w (*)	$D_{2m,nT,w}$	$L'_{n,w}$
Edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili	55	45	58
Edifici adibiti a residenza o assimilabili; Edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili	50	40	63
Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili	50	48	58
Edifici adibiti ad uffici e assimilabili; edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili; edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili	50	42	55

(*) Valori di R'_w riferiti a elementi di separazioni tra due distinte unità immobiliari

Per la definizione dei parametri R'_w , $D_{2m,nT,w}$ e $L'_{n,w}$ e delle relative tecniche di misura si rimanda al decreto succitato.



Punto 13 Valori limite per le infrastrutture di trasporto stradale

13.1 Ai sensi del D.P.R.142/04, i valori limite per le infrastrutture di trasporto stradale esistenti sono i seguenti:

Tipo di strada (secondo Codice della Strada)	Sottotipi a fini acustici (secondo Norme CNR 1980 e direttive PUT)	Ampiezza fascia di pertinenza [m]	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno [dB(A)]	Notturmo [dB(A)]	Diurno [dB(A)]	Notturmo [dB(A)]
A – autostrada	-	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B – extraurbana principale	-	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C – extraurbana secondaria	Ca (strada a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D – urbana di scorrimento	Da (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
	Db (tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100	50	40	65	55
E – urbana di quartiere	-	30	definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge n.447 del 1995			
F – locale	-	30				

* per le scuole vale il solo limite diurno



13.2 Ai sensi del D.P.R.142/04, i valori limite per le infrastrutture di trasporto stradale di nuova realizzazione sono i seguenti:

Tipo di strada (secondo Codice della Strada)	Sottotipi a fini acustici (secondo D.M.05/11/01 – Norme funz. e geom. per la costruzione delle strade)	Ampiezza fascia di pertinenza [m]	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno [dB(A)]	Notturno [dB(A)]	Diurno [dB(A)]	Notturno [dB(A)]
A – autostrada	-	250	50	40	65	55
B – extraurbana principale	-	250	50	40	65	55
C – extraurbana secondaria	C1	250	50	40	65	55
	C2	150	50	40	65	55
D – urbana di scorrimento	-	100	50	40	65	55
E – urbana di quartiere	-	30	definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge n.447 del 1995			
F – locale	-	30				

* per le scuole vale il solo limite diurno

13.3 Qualora i valori limite di cui ai punti 13.1 e 13.2, ed i valori limite al di fuori della fascia di pertinenza, stabiliti nella tabella C allegata al D.P.C.M. del 14/11/97, non siano tecnicamente conseguibili, ovvero qualora in base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale si evidenzino l'opportunità di procedere ad interventi diretti sui ricettori, deve essere assicurato il rispetto dei seguenti limiti:

- 35 dB(A) Leq notturno per ospedali, case di cura e case di riposo;
- 40 dB(A) Leq notturno per tutti gli altri ricettori di carattere abitativo;
- 45 dB(A) Leq diurno per le scuole.



13.4 I valori di cui al punto 13.3 sono valutati al centro della stanza, a finestre chiuse, all'altezza di 1.5 metri dal pavimento.

- Il presente regolamento acustico è stato stilato secondo la proposta di "Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale" e la "Provincia di Torino".

I Tecnici Redattori

.....

.....